

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

69° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
3 ^a - Affari esteri	»	9
4 ^a - Difesa	»	18
5 ^a - Bilancio	»	26
6 ^a - Finanze e tesoro	»	30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	57
10 ^a - Industria	»	63
11 ^a - Lavoro	»	64
12 ^a - Igiene e sanità	»	68
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	75

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	79
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	84
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	86
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	94
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	95
10 ^a - Industria - Pareri	»	96

CONVOCAZIONI	Pag.	97
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

51^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MARINELLI

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il relatore SPISANI illustra una proposta di parere che ha predisposto tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso dell'esame ed in particolare di quelle formulate dal senatore Casadei Monti.

Il senatore DE MARTINO Guido, pur apprezzando le osservazioni inserite nella proposta di parere, ribadisce l'avviso contrario del suo Gruppo all'insieme del provvedimento.

Il senatore PERLINGIERI ritiene che sarebbe necessario precisare che i rappresentanti di categorie sociali chiamati a far parte delle commissioni tributarie dovrebbero in ogni caso essere esclusi dai controlli previsti dall'articolo 2. Inoltre, occorrerebbe osservare che anche per i giudici tributari sarebbe opportuno stabilire forme di autogoverno analoghe a quelle sussistenti per la magistratura ordinaria, prevedendo la unificazione dell'organo competente per tutte le magistrature.

Il RELATORE accoglie parzialmente i suggerimenti del senatore Perlingieri, precisando, nel testo del parere, che i soggetti non dipendenti dall'Amministrazione finanziaria dovrebbero essere esclusi dall'applicazione dell'articolo 9.

La proposta di parere favorevole con osservazioni illustrata dal Relatore viene quindi posta ai voti e accolta.

(1076) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il contenuto del provvedimento in titolo, soffermandosi in particolare sulla disposizione di proroga dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese e su quella di riduzione delle agevolazioni per le cooperative. Propone di esprimere parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore DE MARTINO Guido ritiene che le disposizioni contenute all'articolo 2, incidendo sulle agevolazioni fiscali a favore delle società cooperative, confliggono con l'articolo 45 della Costituzione secondo cui la legge deve promuovere e favorire l'incremento delle cooperative con i mezzi più idonei. Esprime perplessità, inoltre, sugli articoli 3 e 4, non risultando chiare le motivazioni del premio straordinario previsto anche per l'attuazione degli accertamenti per gli anni pregressi.

Il senatore PERLINGIERI rileva come il contenuto del decreto-legge in titolo sia disomogeneo, in quanto mentre gli articoli 1 e 2 riguardano l'attività di impresa, l'articolo 3 avrebbe dovuto essere inserito nel provvedimento d'urgenza concernente le misure di concordato tributario. Quanto all'articolo 4, esso prevede modalità non condivisibili di corresponsione del premio straordinario: tali erogazioni dovrebbero essere previste, infatti, solo in corrispondenza di attività che hanno comportato accertamenti effettivi.

Con riferimento all'articolo 2, osserva che le società cooperative sono difficilmente riconducibili ad un genere unitario. In effetti, vi sono molti tipi di cooperative e non è ragionevole attribuire all'insieme di essi agevolazioni di carattere fiscale che sono negate ad altre società solo a causa della loro configurazione giuridica. Rilevanti perplessità di carattere costituzionale si pongono, in particolare, per il comma 3 dello stesso articolo 2 che favorisce le sole cooperative agricole, di piccola pesca e sociali. Tale ultima definizione andrebbe poi ulteriormente specificata.

Dopo aver rilevato la necessità di tener conto anche della normativa comunitaria in materia ed aver sottolineato la disparità di trattamento che può venirsi a determinare rispetto alla posizione delle persone fisiche, l'oratore ritiene che il provvedimento in esame sia probabilmente effetto di una non sufficiente conoscenza dei problemi. Dichiara, quindi, il proprio voto contrario.

Il relatore MAGLIOZZI, pur condividendo talune osservazioni di merito formulate dal senatore Perlingieri, ribadisce, con riferimento alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, la propria proposta di parere favorevole.

La Commissione accoglie, a maggioranza, tale proposta.

(1079) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 529, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti con determinate attività industriali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il senatore FONTANINI riferisce sul provvedimento in titolo in sostituzione del relatore designato Ellero e, dopo averne illustrato il contenuto, propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore DE MARTINO Guido dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La Commissione approva, quindi, a maggioranza, la proposta del relatore.

(1081) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore BRICCARELLO, dopo aver precisato che il decreto-legge in titolo è stato formulato tenendo conto delle modificazioni accolte in Commissione sul precedente provvedimento che viene reiterato, propone di esprimere parere favorevole.

Concorda il senatore DE MARTINO Guido.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 607.

La seduta termina alle ore 13,10.

52^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MARINELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Bedoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1075) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994 n. 528 recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore SPISANI, espresse talune riserve, sotto il profilo della omogeneità di contenuto, in merito all'articolo 8 del decreto-legge, propone di esprimere parere favorevole sulla sussistenza di presupposti di costituzionalità.

Convieni la Commissione.

(401) BRAMBILLA ed altri - Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

La relatrice BRICCARELLO, ripercorsa la vicenda normativa in materia di biodegradabilità delle sostanze tensioattive, propone di formulare parere favorevole sul disegno di legge in titolo, sottolineando, con riferimento all'articolo 2, l'esigenza di tener conto delle competenze spettanti alle regioni.

Il senatore VILLONE osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame andrebbero inserite in un contesto più generale, con la precisa indicazione delle strutture e delle relative competenze.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere formulata dalla Relatrice.

(141) IMPOSIMATO, DI BELLA e CORVINO - Confisca dei beni e dei proventi dei delitti di corruzione, concussione, ricettazione, abuso per vantaggio patrimoniale e del finanziamento illecito dei partiti. Loro destinazione per finalità sociali

(164) SALVI ed altri - Sequestro e confisca dei beni ai condannati per delitti di corruzione

(871) LAFORGIA - Integrazioni al decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il contenuto dei tre disegni di legge rilevando che, mentre il disegno di legge n. 141 prevede all'articolo 1 un'autonoma figura di reato per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio in caso di disponibilità di beni sproporzionata e non giustificata, il disegno di legge n. 164 riconnette le conseguenze del sequestro e della confisca alla condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Il disegno di legge n. 871, invece, estende l'elenco di tali reati e rende applicabile il meccanismo anche ai casi di patteggiamento. Propone di esprimere parere favorevole sui disegni di legge n. 164 e 871,

rilevando, con riferimento al disegno di legge n. 141, la non opportunità dell'articolo 1.

Il senatore BATTAGLIA ritiene che sarebbe preferibile valutare la materia in oggetto nell'ambito dell'esame complessivo dei problemi della giustizia.

Il senatore PERLINGIERI sottolinea l'importanza dei disegni di legge in esame ed auspica che si possa giungere in tempi rapidi alla definizione della materia. Condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Si associa il senatore MARCHETTI.

Il senatore DE MARTINO Guido è dell'avviso che sia opportuno non rinviare l'esame in corso, anche al fine di sollecitare l'approvazione di un testo idoneo a riempire un grave vuoto normativo. Condivide le perplessità manifestate sul disegno di legge n. 141, il cui articolo 1 andrebbe formulato in modo più congruo.

Il senatore MENSORIO dichiara il proprio avviso favorevole sui disegni di legge nn. 164 e 871. È invece contrario al disegno di legge n. 141.

Concorda la senatrice BRICCARELLO.

La Commissione accoglie, quindi, al proposta di parere formulata dal Relatore.

(1080) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore MENSORIO, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Il senatore VILLONE, ribadite le osservazioni critiche già formulate sul decreto-legge n. 518, esprime perplessità sulle disposizioni contenute all'articolo 11.

Il senatore DE MARTINO Guido ritiene che dovrebbe essere chiarita la formulazione dell'articolo 10, che demanda una specifica competenza alternativamente alle regioni o alle unità sanitarie locali.

Il senatore MARCHETTI dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere favorevole.

Il senatore PERLINGIERI, pur condividendo le osservazioni emerse sulla discussione, è dell'avviso che esse attengano al merito del provvedimento. Si esprime, pertanto, in senso favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

La Commissione, quindi, a maggioranza, accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

25^a Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il direttore generale degli affari sociali e dell'emigrazione, ministro plenipotenziario Francesco CORRIAS, accompagnato dal consigliere d'ambasciata dottor Giorgio SFARA.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03^a, 0002^o)

Il presidente MIGONE comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri: audizione del Direttore generale degli affari sociali e dell'emigrazione
(R048 000, C03^a, 0002^o)

Il presidente MIGONE avverte che nella seduta odierna ha inizio l'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri, proposta dalla Commissione e autorizzata dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. Ricorda altresì che la Commissione aveva convenuto in un primo momento di promuovere un'attività istruttoria in vista della sessione di bilancio; si è poi ritenuto che tale iniziativa potesse essere assorbita dall'indagine conoscitiva sul Ministero, tenendo presente che le previste audizioni dei Direttori generali e del Segretario generale si svolgeranno prima dell'esame del documento di bilancio.

Dà quindi la parola al ministro plenipotenziario Corrias, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione, affinché svolga un intervento introduttivo sulle attività della direzione generale cui è preposto.

Il ministro plenipotenziario CORRIAS saluta anzitutto la Commissione ed esprime in particolare sentimenti di stima e di simpatia nei confronti del senatore Andreotti, che come Ministro degli esteri decise la sua destinazione a New York in qualità di console generale. Premette quindi che la Direzione generale degli affari sociali e dell'emigrazione fu istituita quando si impose all'attenzione delle autorità politiche il fenomeno dell'emigrazione: ciò spiega il carattere assistenziale che ha originariamente contrassegnato l'attività della Direzione. La realtà attuale, che vede l'inversione di tendenza nei saldi migratori, ha imposto una profonda revisione di quell'impostazione originaria, dal momento che la Direzione generale è divenuta uno strumento di politica estera, più che di mera assistenza.

Attualmente vi sono nel mondo oltre 5 milioni di italiani e più di 60 milioni di oriundi, per i quali la rete consolare deve offrire servizi obbligatori, corsi scolastici e altre attività culturali, ma anche sostegno per una piena integrazione nelle società in cui vivono. Un'ulteriore funzione della Direzione generale è quella di controllo e di gestione dei flussi migratori, che ovviamente deve essere conforme ai principi liberali dell'ordinamento italiano. Per quel che riguarda in particolare l'immigrazione, tale politica prevede accordi con i paesi di provenienza per evitare spostamenti incontrollati di manodopera, che metterebbero in crisi sia l'economia dei paesi di provenienza sia quella italiana.

Un settore di scarsa importanza in epoche precedenti è quello della cooperazione giudiziaria, che invece ha acquistato una grande rilevanza politica negli ultimi tempi, soprattutto per gli Stati di più avanzata civiltà giuridica. Ad essa si affianca, per quanto riguarda i rapporti con i paesi membri dell'Unione europea, la cooperazione negli affari interni al fine di garantire la libera circolazione dei cittadini e la tutela della sicurezza pubblica. A principi analoghi si ispira l'Accordo di Schengen, sottoscritto dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione, che prevede una stretta cooperazione della magistratura e delle forze di polizia, finalizzata comunque a contemperare la libera circolazione delle persone e il rispetto della legalità.

Infine la Direzione generale si occupa anche della gestione delle situazioni di crisi, purtroppo sempre più frequenti, che minaccino la sicurezza delle comunità italiane, ovvero di singoli cittadini.

Il ministro plenipotenziario Corrias sottolinea poi che la Direzione generale fa fronte alle accresciute funzioni con una struttura che è rimasta quella originaria: solo 35 funzionari lavorano nell'Amministrazione centrale, mentre la rete consolare dispone di 140 funzionari, 1141 impiegati di ruolo e oltre 800 impiegati a contratto, distribuiti in 138 sedi. Si tratta della rete consolare più estesa tra quelle dei paesi europei; tuttavia il carico di lavoro cui è sottoposta è davvero notevole, se si considera che in un anno ha rilasciato 371 mila passaporti, oltre 750 mila visti, stipulato 250 mila atti notarili e provveduto a circa 100 mila posizioni pensionistiche. A tale attività amministrativa si affianca poi l'organizzazione di corsi di lingua e cultura italiane per 340 mila studenti circa, nonché un'intensa opera di dialogo con le comunità italiane

all'estero, la cui domanda si rivolge sempre più verso forme di sostegno politico ed economico.

Dopo aver precisato che la recente legge sul riacquisto della cittadinanza ha comportato carichi di lavoro notevoli per i consolati - che hanno dovuto far fronte alle domande di 70 mila italiani residenti all'estero - il ministro plenipotenziario Corrias fa presente che il Ministero degli affari esteri è la sola Amministrazione pubblica che si è dotata di un regolamento sui tempi dei procedimenti e di un regolamento sulla trasparenza amministrativa. Ritiene pertanto che, nonostante vi sia qualche indubbia carenza, la Direzione generale riesca a svolgere le proprie attività istituzionali con efficacia e nell'interesse generale della collettività.

Il PRESIDENTE invita i senatori che lo desiderino a rivolgere al ministro plenipotenziario Corrias specifiche domande o richieste di chiarimento.

Il senatore CASTELLANI, pur ritenendo opportuna la riconversione della Direzione generale da un'attività meramente assistenziale a un'attività politico-diplomatica, fa presente che esistono tuttora situazioni in cui numerosi concittadini vivono in situazioni di grande precarietà, come i 27 mila italiani che - secondo il *New York Times* - sarebbero immigrati clandestinamente nella sola metropoli nordamericana. Tale dato è estremamente preoccupante e richiede una verifica da parte del Ministero.

Il ministro plenipotenziario CORRIAS ritiene verosimile il dato fornito dal *New York Times*, anche se probabilmente si tratta di una stima di tipo statistico: nell'America del Nord si dà per scontato ormai che a ciascuna collettività nazionale corrisponda una percentuale più o meno stabile di immigrati clandestini. Peraltro si tratterebbe di una percentuale non alta rispetto all'intera comunità di origine italiana abitante nel territorio di New York. Si può supporre che in larga parte si tratti di studenti che prolungano il proprio soggiorno in cerca di lavoro, oppure di persone che svolgono attività al limite del lecito. È comunque difficile poter offrire una concreta assistenza a questi connazionali, poichè vi è il rischio che le autorità statunitensi protestino - come avvenne nel periodo in cui egli aveva l'incarico di console generale a New York - ritenendo che le autorità italiane aiutino quella fascia di emigrati ad eludere le leggi locali.

Il ministro plenipotenziario CORRIAS osserva poi che gli emigrati italiani incontrano tuttora difficoltà di integrazione in alcuni paesi europei, come la Germania, e per ragioni diverse in alcuni paesi dell'America latina. Vi è stato un tentativo della Direzione generale di censire i connazionali che versano in condizioni di indigenza in Brasile, in Argentina e in Venezuela; i consolati hanno incontrato difficoltà obiettive in tale opera, ma si ritiene che nei tre paesi almeno 30 mila italiani siano in precarie situazioni economiche.

Il senatore LAURICELLA, dopo aver salutato con simpatia il ministro plenipotenziario Corrias con cui ha già avuto rapporti in passato in

qualità di membro della Commissione esteri della Camera dei deputati, dichiara che è attualmente diffusa l'impressione di una ripresa del flusso migratorio da alcune zone dell'Italia meridionale verso la Germania e gli Stati Uniti. Tale fenomeno sarebbe causato naturalmente dalla crisi economica, particolarmente accentuata nel Mezzogiorno d'Italia anche a seguito del crollo dell'attività edilizia. C'è da chiedersi anzitutto se i consolati italiani confermino l'impressione di questa ripresa del flusso migratorio, che peraltro stranamente si dirigerebbe verso paesi afflitti anch'essi da una crisi occupazionale. Sulla questione generale del comportamento delle autorità italiane nei confronti degli emigrati, è da deplorare una forte diminuzione della solidarietà, palesatasi ad esempio anche nella nuova normativa restrittiva sulle pensioni per i lavoratori italiani all'estero. Al tempo stesso si assiste ad un rallentamento dell'attività dei COMITES, su cui pesano la carenza di finanziamenti, la litigiosità interna alle comunità italiane, la sovrapposizione e la confusione di competenze. Peraltro i COMITES hanno finito col rappresentare non solo i cittadini italiani all'estero ma anche in qualche modo gli italiani di origine che hanno assunto la cittadinanza dello Stato di residenza. Ciò testimonia la vitalità dei COMITES ed induce a ritenere opportuna una riforma che permetta una esplicazione di tutte le loro potenzialità positive.

Il senatore Lauricella ricorda poi che solo 70 mila domande sono state presentate a seguito della nuova legge la quale ha recentemente permesso a residenti esteri di chiedere la restituzione della cittadinanza italiana. Si tratta naturalmente di una cifra troppo bassa rispetto alle aspettative, ma va anche riconosciuto che la nuova legge interferisce negli affari interni di altri Stati e che bisognerebbe cercare di rimediare a questo difetto, magari ipotizzando una cittadinanza esercitabile solo quando ci si trova sul territorio italiano. A proposito dei problemi creati dalla doppia cittadinanza, il senatore Lauricella ricorda di aver recentemente partecipato a New York ad un dibattito radiofonico e di essere stato bersagliato di domande da parte di ascoltatori che, avendo fatto richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana, temevano di perdere la cittadinanza americana. Deplora infine che non sia ancora in funzione l'anagrafe degli italiani all'estero e ricorda che sono state formulate alcune lamentele, in taluni casi, sui servizi offerti dai consolati, in particolare in Germania, dove alcuni *Laender* non agevolano il funzionamento dei corsi scolastici per i lavoratori italiani.

Il ministro plenipotenziario CORRIAS rimarca che certamente l'esigenza di un mutato atteggiamento verso i problemi dell'emigrazione deve essere avvertita coralmente da tutto il paese. L'amministrazione della Farnesina ha cercato, nell'ambito delle sue possibilità, di avviare un mutamento di rotta, ad esempio dando istruzione ai consolati affinché vengano favoriti i legami delle comunità italiane con i paesi di residenza, facilitando quindi un processo di integrazione. Per quanto riguarda la Germania, in alcuni *Laender* si riscontrano obiettive difficoltà alla gestione dei fondi per la formazione professionale, anche a causa di complessità amministrative dei rapporti fra i vari enti interessati. In riferimento ai COMITES e al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, va rimarcato che la loro costituzione fu una chiara e forte affermazione di volontà politica, certo non accompagnata da efficaci strumenti ammi-

nistrativi. Nell'attuale situazione però, in attesa della decisione del Parlamento sul diritto di voto agli italiani all'estero, procedere oggi ad una riforma dei COMITES e del CGIE sembra inopportuno, anche se molti COMITES presentano una insufficiente rappresentatività e di conseguenza una difficile selezione dei rappresentanti. Per quanto concerne infine il movimento migratorio verso la Germania, può solo rilevare un fenomeno di diminuzione quantitativa delle comunità italiane in Germania, poichè molti lavoratori, a conclusione della loro attività, ritornano nelle zone di origine.

Il senatore ANDREOTTI ringrazia il ministro Corrias per le espressioni gentili nei suoi confronti e ricorda di aver sempre fatto affidamento, in qualità di Ministro degli esteri, sulla grande professionalità e sul patrimonio di competenze dell'amministrazione della Farnesina. Rimarca poi che dalle audizioni come quella in corso ci si può ragionevolmente attendere un contributo di riflessioni e di proposte per una riforma del Ministero degli esteri, resa necessaria dall'evoluzione del quadro politico sia interno che internazionale. Da una parte bisogna abituare gli emigrati italiani nei paesi dell'Unione a considerarsi cittadini europei, ma dall'altra è anche opportuno rendere più vivo il rapporto con le regioni di origine, seguendo quell'orientamento che già in passato portò alla Conferenza delle Regioni. Vanno mantenuti i rapporti non solo con gli emigrati che hanno bisogno di assistenza ma anche con quelli che hanno avuto successo nel nuovo paese di residenza e che possono facilitare l'intreccio di nuove relazioni in campo economico e culturale. Al di là dell'assistenza, gli uffici diplomatici e consolari all'estero, lungi dal limitarsi ad una mera trasmissione di incartamenti, devono svolgere anche un'attività di controllo giuridicamente obiettiva e favorire la diffusione all'estero dei mezzi di comunicazione italiani nonché le pubblicazioni locali in lingua italiana, evitando strumentalizzazione e faziosità. Sulla ristrutturazione della rete consolare è in atto da tempo una riflessione, che dovrà concludersi con misure volte anche a facilitare la penetrazione sui mercati esteri dei prodotti italiani e l'armonizzazione di funzioni attualmente svolte da differenti organismi ministeriali.

Relativamente infine alla recente legge sulla doppia cittadinanza, il senatore Andreotti rileva che il numero delle richieste presentate è stato inferiore alle aspettative forse anche per effetto di alcune clausole che in alcuni paesi, come per esempio la Francia, hanno reso la legge sostanzialmente inapplicabile. Al di là di tali aspetti particolari, non va però mai persa di vista la questione globale che è quella delle modalità di un nuovo rapporto tra gli emigrati e la madre patria, entro un contesto internazionale in rapidissima evoluzione.

Il presidente MIGONE sospende brevemente la seduta a causa del contemporaneo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 17,10.

Il ministro CORRIAS rimarca che seguire le comunità italiane all'estero è parte integrante della politica estera italiana, certo nelle forme nuove dettate da una situazione in cui, ad esempio, alle elezioni

amministrative potranno partecipare tutti i cittadini dell'Unione europea. La recente legge sulla doppia cittadinanza è indubbiamente un importante strumento per rafforzare tradizionali legami, ma è ben lungi dall'offrire una soluzione risolutiva ai problemi del collegamento con le comunità italiane all'estero, che in questo periodo vanno riscoprendo con orgoglio le loro radici. La legge, che per la verità non appare particolarmente farraginoso, ha destato reazioni presso alcuni Stati esteri, particolarmente per quanto riguarda il Canada e l'Australia. Un certo atteggiamento pregiudizialmente negativo nei confronti dello stesso principio della doppia cittadinanza sta però già diminuendo d'intensità. Si prevede che con la proroga della legge il numero delle richieste potrà arrivare a raddoppiare.

Il senatore STAGLIENO chiede se il Ministero può, senza interferire sulle scelte politiche, offrire al Parlamento delle valutazioni tecniche in ordine alla questione del voto agli italiani all'estero, per il quale si è da talune parti affermato che esisterebbero in molti Stati degli impedimenti oggettivi.

Il ministro CORRIAS rileva che nelle comunità italiane si è indubbiamente creata un'aspettativa ed anche forse qualche risentimento per i ritardi nel riconoscimento di quello che viene sentito come un diritto, pur se chi gode della doppia cittadinanza ha forse talora qualche timore che venga reso più debole il legame con lo Stato di residenza. È probabile che l'esigenza preponderante sia quella di affermare il principio di una rappresentanza delle comunità italiane all'estero nel Parlamento italiano, che quindi verrebbe in tale maniera anche in certo qual modo ad internazionalizzarsi. Nelle comunità italiane dei paesi dell'Unione è anche presente il desiderio di influire sulle vicende politiche e parlamentari italiane, desiderio che è invece meno forte nelle comunità degli altri paesi. È presumibile che sulla questione del voto degli italiani all'estero il Governo arrivi presto ad esprimere una sua posizione.

Il presidente MIGONE chiede se esistano documenti di lavoro della Farnesina sulle ipotesi di revisione della rete consolare, che certamente in alcuni casi sembra rispecchiare la situazione dei flussi migratori di un passato ormai abbastanza lontano. Domanda poi notizie sull'aggiornamento informatico della rete consolare e sul raccordo dei consolati con le competenze delle Regioni nei confronti degli italiani all'estero.

Il ministro CORRIAS afferma che alcune ipotesi di lavoro sulle modifiche della rete consolare sono state certo già elaborate, ma per dare ad esse pubblicità si attende una preliminare decisione politica. Alcuni criteri sono stati individuati ed è previsto l'assorbimento degli uffici dall'organico molto limitato da parte di uffici di maggiori dimensioni, ad esempio in Svizzera. Il processo di informatizzazione del settore contabile-amministrativo è già ad uno stadio abbastanza avanzato e sono in via di conseguimento notevoli aumenti di produttività. La predisposizione di un soddisfacente sistema anagrafico degli italiani all'estero presenta notevoli difficoltà, poichè occorre far interagire tre sistemi - il Ministero dell'interno, i Comuni e la rete consolare - che per dati normativi e strutturali perseguono finalità differenti. È anche da rilevare, tra

l'altro, che talora il Comune può essere scarsamente interessato a registrare che un proprio cittadino ha trasferito la residenza all'estero. Lo sforzo attuale della Farnesina è quello di creare un'autorità centrale per l'Anagrafe degli italiani all'estero, lasciando anche eventualmente al Comune l'ultima decisione, ma sulla base di dati obiettivi, conosciuti anche dagli altri organismi interessati. Peraltro la rapidità degli spostamenti degli italiani all'estero induce a ritenere che l'Anagrafe non rispecchierà mai perfettamente la realtà in atto. E quindi se si attende un'anagrafe assolutamente perfetta per concedere agli italiani all'estero il diritto di voto, questo non verrà mai. La soluzione del problema potrebbe essere quella di ricorrere al sistema americano, prevedendo che il cittadino si iscriva volontariamente all'anagrafe e chieda poi di poter esercitare il diritto di voto. È evidente però che, nel sistema giuridico italiano, il ricorso a tale soluzione esige modifiche normative di grande portata. Per quanto concerne infine il ruolo in materia di emigrazione delle Regioni, molte delle quali operano nel settore in maniera del tutto autonoma, la Farnesina sta attualmente cercando di arrivare ad una forma di concertazione. Va anche a tale proposito ricordato che le associazioni regionali degli italiani all'estero hanno svolto in passato una funzione importantissima, che ora si tratta solo di rivitalizzare e di ampliare.

Il presidente MIGONE si raccomanda che alla Commissione vengano date tempestive informazioni sulla ristrutturazione della rete consolare e chiede poi quali conseguenze possa avere la riduzione, nel bilancio proposto dal Governo, da 61 a 54 miliardi dei fondi della Direzione di cui è responsabile il ministro Corrias.

Il ministro CORRIAS rileva che gli stanziamenti della sua Direzione sono costantemente diminuiti dal 1989 in poi e che però gli attuali fondi permettono di continuare a svolgere le funzioni essenziali. Fino a qualche anno fa i costi per i corsi di cultura per i lavoratori italiani all'estero erano resi elevati dal prevalente utilizzo di insegnanti provenienti dall'Italia. Dall'epoca del ministro Andreatta si è invece fatto prevalentemente ricorso a insegnanti del posto, interpretando quindi in maniera più soddisfacente le esigenze locali, ma anche affrontando maggiori esigenze di formazione professionale degli insegnanti e di verifica delle loro capacità. Per quanto riguarda infine le spese di assistenza, i fondi a disposizione della Direzione permettono di fronteggiare l'emergenza e le esigenze immediate, ma certo non sono tali da permettere una politica di più ampio respiro.

Il senatore SERRI chiede informazioni sui costi sostenuti per i corsi di formazione professionale, la cui produttività spesso, sia in Italia che all'estero, non è molto garantita ed anzi in alcuni casi non è garantita neanche l'esistenza stessa dei corsi. Osserva poi che le scuole italiane all'estero potrebbero spesso rivolgersi ad una platea di utenti più ampia di quella costituita solo dai figli dei lavoratori italiani.

Il ministro CORRIAS invita a distinguere tre realtà molto diverse: i corsi per lavoratori italiani all'estero effettuati ai sensi della legge n. 153, le scuole italiane all'estero ed infine i corsi di formazione professionale all'estero. Di questi ultimi corsi la responsabilità diretta è del Ministro

del lavoro, con verifica da parte della rete consolare. Il problema più serio è quello del ritardo con cui vengono erogati i fondi agli enti gestori. Solo ora, ad esempio, sono in arrivo i contributi per i corsi realizzati nel 1993 e purtroppo tali ritardi si verificano soprattutto in quei paesi, come la Germania, dove la necessità di questi corsi è particolarmente avvertita. Per quanto riguarda le scuole, la funzione da esse svolta viene considerata di carattere non assistenziale ma culturale. Alcune scuole, come ad esempio a Madrid, hanno conseguito risultati notevoli, svolgendo un efficace ruolo di irradiazione della cultura italiana all'estero. Attualmente la Farnesina cerca soprattutto di agevolare le scuole private, spesso nate per impulso delle locali comunità italiane. A presentare le maggiori difficoltà sono i corsi *ex lege* n. 153, all'inizio previsti soprattutto per dare ai nostri lavoratori la licenza elementare e che oggi, forzando alquanto la normativa, si cerca di trasformare in centri di iniziativa culturale, realizzando le opportune sinergie con il sistema scolastico dello Stato di residenza. I fondi *ex lege* n. 153 vengono dati agli enti gestori, secondo una griglia piuttosto rigida di criteri obiettivi, predisposta all'incirca due anni or sono. Peraltro il ministro Corrias dichiara di ritenere obsoleto il sistema di tali corsi, per i quali è necessario un aggiornamento normativo, che permetta esplicitamente un maggiore inserimento dell'attività nel contesto locale. Sulla questione egli si ripromette di trasmettere alla Commissione un promemoria.

Secondo il senatore SERRI, alla questione della immigrazione in Italia e del trattamento da riservare agli immigranti clandestini va riconosciuta natura di politica estera. Chiede pertanto qual è il contributo conoscitivo della amministrazione della Farnesina sulla questione ed auspica che la Commissione si interessi maggiormente in futuro dell'argomento.

Il ministro CORRIAS sottolinea che nel dibattito sull'argomento si inseriscono componenti di natura ideologica e questioni di coscienza. Vanno comunque distinti i vari aspetti del controllo di polizia, dell'assistenza sociale, di natura giudiziaria e di politica estera. L'attuale Governo ha operato tra questi vari aspetti una distinzione forse più corretta che in passato. La questione è stata esaminata da un gruppo di lavoro, coordinato dal ministro Guidi, al quale hanno collaborato rappresentanti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della giustizia e della sanità. Tale gruppo ha rimarcato che la legge Martelli, la quale pure ha per la prima volta cercato di mettere ordine nel settore, ha avuto una difficile attuazione. La presenza di immigrati clandestini non è molto consistente in rapporto alla popolazione italiana totale, ma certamente lo è in rapporto agli immigrati regolari e la clandestinità comporta spesso attività criminali.

Il senatore SERRI fa notare che molto spesso il clandestino non è un criminale, ma un normale lavoratore, che potrebbe avere il permesso di soggiorno solo con una improbabile procedura di ritorno al paese d'origine e di successivo rientro in Italia.

Il ministro CORRIAS rende noto che il gruppo di lavoro si è trovato concorde nel riscontrare la necessità di un controllo dei flussi migratori,

l'attuale permeabilità delle frontiere italiane e l'inefficacia delle misure di espulsione oggi previste. In realtà non è neanche ipotizzabile il successo di una operazione che miri semplicemente ad espellere dall'Italia gli attuali immigrati clandestini, il cui numero presumibilmente oscilla intorno alle 400.000 unità. È necessario individuare un adeguato pacchetto di misure che faccia emergere il fenomeno e che consenta una regolarizzazione, grazie ad un sistema informatico che preveda rapide verifiche ed a misure come l'introduzione del permesso di lavoro stagionale, da attuare anche in collaborazione con i paesi di origine degli immigrati. Il gruppo di lavoro interministeriale ha encomiabilmente prodotto un coerente pacchetto di proposte che ancora non è stato portato all'attenzione del Governo.

Il senatore SERRI richiama l'attenzione del ministro Corrias sui rapporti tra clandestinità e usura, sottolineando che molti lavoratori immigrati devono corrispondere per tutta la vita interessi giugulatori ai creditori italiani o stranieri.

Il ministro CORRIAS precisa che il Ministero degli affari esteri non ha competenze per la lotta alla criminalità. È comunque noto che molti immigrati hanno dovuto pagare pedaggi nei paesi d'origine per potersi trasferire in Italia.

Interviene poi il senatore BRATINA che pone in risalto l'inadeguatezza delle culture politiche di fronte alla sempre più evidente trasformazione dello Stato-nazione. Una moderna concezione dell'emigrazione dovrebbe concepire le comunità all'estero come terminali del sistema Italia; ciò però esige una presenza dello Stato che non sia puramente assistenziale, ma si fondi sugli strumenti della cultura, della comunicazione e dei servizi tipici di una società postindustriale.

Sottolineata l'inadeguatezza degli strumenti amministrativi, il senatore Bratina auspica una riforma del Ministero, che potrebbe diventare il luogo in cui s'incrociano i principali problemi interni con gli affari esteri.

Il ministro CORRIAS fa presente al senatore Bratina che le strutture amministrative non richiedono riforme, anche se riconosce l'opportunità di una diversa formazione del personale. Ciò che manca, a suo avviso, è la volontà politica di dotare il Ministero dei mezzi necessari al raggiungimento degli obiettivi desiderati: è opportuna perciò un'attenta riflessione sul bilancio del Ministero.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa l'audizione e ringrazia nuovamente il ministro Corrias per la disponibilità dimostrata.

La seduta termina alle ore 19.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Lo Porto

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(237) BOSO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(360) DE NOTARIS ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(369) DELFINO: Norme sul servizio civile alternativo

(373) SALVATO ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare

(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprendendosi l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 27 ottobre scorso, la COMMISSIONE procede alla discussione dell'articolo 17 del testo base.

Il presidente BERTONI dichiara precluso l'emendamento 17.1 per motivi di connessione con l'emendamento 1.1, precedentemente respinto.

Il senatore RAMPONI illustra gli emendamenti 17.2 e 17.3, rispetto ai quali il PRESIDENTE rappresenta l'esigenza di precisare meglio l'autorità competente ad irrogare le sanzioni previste alle lettere d) ed e) del comma 1, e al senatore TAPPARO che suggeriva di impedire che l'importo della multa venisse devoluto all'ente che la commina, si dà atto che tale aspetto potrà essere meglio disciplinato in sede regolamentare.

Favorevoli sia il RELATORE che il SOTTOSEGRETARIO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 17.2.

In sede di esame dell'emendamento 17.3, il PRESIDENTE ne suggerisce una riformulazione che il senatore RAMPONI dichiara di fare propria presentando l'emendamento 17.3 Nuovo testo e ritirando l'emendamento 17.3.

Parere favorevole esprimono il RELATORE e il SOTTOSEGRETARIO.

Analogo avviso manifestano i senatori LORETO e FORCIERI.

Posti separatamente in votazione vengono approvati l'emendamento 17.3 Nuovo testo e l'articolo 17, nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 18, 20, 21 e 22 ed essendo stato accantonato l'articolo 19 (in attesa del parere della 5^a Commissione sugli emendamenti ad esso riferiti), si passa all'esame dell'articolo 23.

Il senatore LORETO illustra l'emendamento 23.1, sul quale si esprimono in termini favorevoli sia il RELATORE che il sottosegretario LO PORTO.

Con separate votazioni, vengono quindi approvati l'emendamento 23.1 e l'articolo 23, con la predetta modifica.

Accantonato l'esame degli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 23, si riprende la discussione dell'articolo 5, sospesa in una precedente seduta.

Il PRESIDENTE ricorda che in sede di esame dell'emendamento 5.3 del senatore Ramponi era emersa l'esigenza di disciplinare più compiutamente i termini di sospensione della chiamata alle armi in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile.

Il RELATORE illustra quindi gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.8 che soddisfano le obiettive esigenze rappresentate dal Presidente.

Su tali emendamenti il sottosegretario LO PORTO si rimette alla valutazione della Commissione, pur esprimendo perplessità sulla procedura giudiziaria che con essi viene proposta.

Il senatore RAMPONI insiste sull'emendamento 5.3, giudicando incongruo e troppo generico subordinare la concessione della sospensione della chiamata alle armi alla sussistenza di gravi motivi.

Anche il senatore REGIS - che ha successivamente la parola - ritiene opportuno precisare meglio quali siano i motivi da addurre per la richiesta di sospensione.

Dopo un breve intervento del senatore PETRICCA, il senatore RAMPONI ritira il proprio emendamento.

Posti quindi separatamente in votazione (dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore REGIS), vengono approvati gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.8. Resta poi accantonato l'articolo 5, in attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 5.4 Nuovo testo.

Il PRESIDENTE, richiamate le sentenze della Corte Costituzionale in materia di obiezione totale, giudica opportuna, come già annunciato nella precedente seduta, la presentazione di una proposta emendativa volta ad accogliere i reiterati richiami della Consulta in questa materia.

Il senatore RAMPONI ritiene che la fattispecie prospettata dal Presidente avrebbe dovuto essere disciplinata in sede di discussione dell'articolo 14, trattandosi infatti di soggetti che comunque rifiutano il servizio militare. Pertanto non può accogliere l'invito del Presidente a fare propria tale proposta emendativa.

Il presidente BERTONI, nel presentare l'emendamento 14.0.1, aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 14, segnala che esso disciplina, nei termini suggeriti dalla Corte Costituzionale, il caso di chi rifiuta il servizio militare senza addurre motivi o adducendo motivi diversi da quelli dell'articolo 1.

Su tale emendamento il RELATORE si rimette alla valutazione della Commissione, mentre il SOTTOSEGRETARIO si associa alle considerazioni del senatore Ramponi, restando a suo avviso i casi di obiezione totale disciplinati dalla vigente normativa sul rifiuto del servizio militare.

Dopo un breve dibattito - cui prendono parte la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO nonchè i senatori PETRICCA, FERRARI Karl e FORCIERI - il PRESIDENTE ritira l'emendamento 14.0.1.

Riprendendosi l'esame degli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo l'articolo 23, il presidente BERTONI si sofferma sul loro contenuto, concernente la disciplina della cosiddetta «obiezione tardiva», rilevando alcuni profili di eterogeneità rispetto all'oggetto e alle disposizioni stesse dei provvedimenti assunti come testo base della discussione. Invita pertanto i presentatori a riconsiderare tali proposte emendative che, se non fossero ritirate, dovrebbero essere almeno riformulate.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI

DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369)

D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497)

(Aventi identico testo)

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «dei Consigli di leva» con le altre: «degli Uffici di leva».

5.1

RAMPONI

Al comma 2, dopo la parola «accoglimento» aggiungere la parola «automatico».

5.5

**GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS**

Al comma 3, dopo le parole: «ammissione al servizio» aggiungere le altre: «militare non armato o al servizio».

5.2

RAMPONI

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa».

5.3

RAMPONI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono obbligati a prestare il servizio civile tutti coloro che, per esubero del gettito di leva, risulterebbero dispensati dal servizio militare perchè in possesso di minore indice di idoneità somatico-funzionale e/o psico-attitudinale».

5.4

CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Vengono assegnati al servizio civile tutti coloro che, per esubero del contingente di chiamata alla leva, sarebbero dispensati dal servizio militare, per motivi diversi da quelli di cui alle lettere a), c) e d), comma 2, dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni e integrazioni.

5.4 (Nuovo testo)

CECCATO, PERUZZOTTI, DOLAZZA, REGIS

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il pretore nella prima udienza, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda».

5.6

DELFINO

Al comma 4, dopo le parole: «il rigetto del ricorso» aggiungere le altre «o della richiesta di sospensiva».

5.7

DELFINO

Al comma 4 aggiungere, infine, il seguente periodo: «e comunque il servizio civile qualora siano sopravvenute cause di esonero da quello militare.

5.8

DELFINO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«14-bis.

Coloro che in tempo di pace rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando hanno espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva».

14.0.1

BERTONI

Art. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: «All'obiettore» con le altre: «l'obiettore che svolge il servizio militare non armato è soggetto al Regolamento di disciplina militare ed ai Codici penali militari. All'obiettore che svolge il servizio civile».

17.1

RAMPONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate al Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio del servizio civile nazionale».

17.2

RAMPONI

Al comma 4, sostituire le parole: «delle diffide notificategli» con le altre: «dei provvedimenti notificatigli».

17.3

RAMPONI

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Il Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale, adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate».

17.3 Nuovo testo

RAMPONI

Art. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: «non oltre nove mesi» con le altre: «non oltre sei mesi».

23.1

LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO, GALLO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. I cittadini che abbiano effettuato il servizio di leva militare o che siano stati congedati con varia motivazione e che abbiano successivamente maturato l'avversione, per obbedienza a imprescindibili motivi di coscienza, all'uso personale delle armi, possono presentare domanda tardiva di obiezione di coscienza.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche ai cittadini che stanno effettuando il servizio militare.

3. Non sono comunque ammessi ad avvalersi della facoltà prevista di cui al comma 1 coloro che al momento della domanda si trovano nella condizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero lettera c), ovvero lettera d)».

23.0.1

GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. I cittadini di cui all'articolo 23-bis devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, decide sulla domanda sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, e dispone, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione motivandola.

3. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento automatico della stessa. L'eventuale presentazione alle armi per richiamo militare è sospesa in attesa che il Presidente del Consiglio dei ministri si pronunzi sulla domanda.

4. I cittadini di cui al comma 2 dell'articolo 23-bis devono inoltrare la domanda oltre che al competente organo di leva anche al comandante del proprio corpo di appartenenza, specificando qualifica e grado.

5. Il comandante, in attesa della risposta del Consiglio dei ministri, provvede a sospendere dal servizio il cittadino mettendolo in licenza straordinaria.

6. Qualora la domanda sia accolta il cittadino decade immediatamente dallo status militare e ove debba esplicitare gli obblighi di leva viene inviato a un ente convenzionato con il servizio civile nazionale per ottemperare agli obblighi previsti dalla presente legge».

23.0.2

GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

1. I cittadini a cui è stata riconosciuta la domanda di obiezione tardiva, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter della presente legge sono soggetti alle norme di cui all'articolo 13.

23.0.3

GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-quinquies.

1. Ai cittadini a cui è stata accettata la dichiarazione tardiva di obiezione di coscienza è permanentemente vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) nonchè assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi.

2. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai cittadini di cui al comma 1, alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di quel medesimo comma 1.

23.0.4

GALLO, D'ALESSANDRO PRISCO, LORETO,
VOZZI, FORCIERI, SALVI, DE NOTARIS

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

24ª Seduta*Presidenza del Presidente*

BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere in parte favorevole e in parte contrario su testo ed emendamenti, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre 1994.

Il relatore ZACCAGNA ricorda che l'esame è stato rinviato alla luce delle difficoltà di valutazione degli effetti delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Sotto il profilo metodologico, va anzitutto ricordato che nel passato la difesa dei saldi proposti dalla manovra del Governo per gli esercizi successivi, ancorchè di importo minore rispetto a quelli a legislazione vigente, ha sempre comportato pronunzie contrarie in riferimento all'articolo 81, interpretato quindi in relazione alla nuova linea di saldi quali si desume dall'andamento a legislazione vigente considerato però l'effetto della proposta del Governo e assumendo quindi, come limite, quanto indicato nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria.

Confermata tale metodologia, per i profili che attengono alla Commissione vi è da chiarire se gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati abbiano intaccato o meno l'apporto di risorse da parte del decreto-legge alla manovra per il 1995.

In sintesi, nella precedente seduta, è emersa una concordia di vedute tra le Finanze e il Tesoro circa l'effetto negativo dell'articolo 3-bis. Differenti sono state invece le valutazioni sugli articoli 13; 3, commi 1, 3

lettera *b*) e *6-bis*; 4, comma 1, capoverso 5; 1, commi 5 e *7-bis*. Il Tesoro ha sostenuto che si tratta di norme onerose, mentre le Finanze hanno considerato compensati gli effetti finanziari di tali norme.

Al riguardo, il Servizio del bilancio ha effettuato le proprie valutazioni, che segnalano problemi di gettito relativamente all'articolo 3 - perchè il mantenimento del livello di gettito derivante da tale articolo potrebbe comportare una riduzione del gettito per il 1994 derivante dall'articolo 4: infatti una parte delle liti che sarebbe stata risolta con la conciliazione (art.4) sarà invece definita con il meccanismo della forfettizzazione (articolo 3) con un minor gettito per lite definita -; al comma *6-bis* dell'articolo 3 in particolare, per l'estensione del meccanismo della forfettizzazione senza limite di valore e relativamente a controversie non ancora sorte; e infine per l'articolo *3-bis*, per l'estensione di un meccanismo di forfettizzazione a controversie non ancora sorte e che probabilmente non sarebbero state impiantate (data la natura degli accertamenti ai quali si applica tale articolo).

Quanto poi agli emendamenti, ad un primo esame, risultano tali da diminuire gli effetti del provvedimento quelli nn. 1.5, 1.6, 1.0.1, 1.0.2, 3.1, *3-bis*.2, 3.5, 11.1, 11.2, 13.0.1, 14.0.1 (limitatamente al comma 9 e all'ultimo periodo del comma 2 successivo) e 14.0.2.

Quanto poi agli emendamenti 13.3, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.5 e 13.0.6, è indispensabile un parere del Tesoro in quanto trattasi di materia di personale: la sensazione è comunque che si tratti di emendamenti che comportano degli avanzamenti di carriera.

Il sottosegretario ASQUINI fa presente che, per quanto riguarda il testo, sull'articolo *3-bis* il parere non può essere che contrario, data la rilevante perdita di gettito che consegue alla norma. Per quanto concerne invece le modifiche della Camera all'articolo 3, non si ha una diminuzione del gettito perchè esiste un effetto di compensazione tra il maggior numero delle liti definite e il minor importo connesso ai versamenti. Per quanto concerne poi il comma *6-bis* dell'articolo 3, in particolare, si può indicare nel parere una condizione volta a introdurre un limite di valore di 20 milioni e una più precisa indicazione della fattispecie: su quest'ultimo punto il Governo probabilmente presenterà una proposta di modifica.

Per quanto concerne poi gli emendamenti, concorda con la proposta del relatore, pur facendo rilevare che l'emendamento 3.5 è del tutto pleonastico e che gli emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 13.0.4 dovrebbero avere un parere favorevole: per il primo, si tratta infatti di norme già esistenti nell'ordinamento, per il secondo si tratta di una minore entrata diretta di infima entità, peraltro più che compensabile con gli effetti indiretti della norma, mentre per il terzo si tratta di coprire posti già in organico.

Si apre il dibattito.

Il senatore MANTOVANI fa presente che il voto del proprio Gruppo è di netta contrarietà sul provvedimento, che appare incongruo rispetto alla manovra e introduce scorrettezze sul piano contabile. Le norme in questione infatti non sono improntate a serietà e rigore e porteranno a lungo termine ad una perdita di gettito sulle controversie in corso e ad

un incentivo a dichiarazioni infedeli con rischi ridotti per il contribuente. Come effetto di medio periodo quindi il provvedimento incide negativamente sul rapporto tra lo Stato e il contribuente nonché sulle entrate dell'erario.

Appare altresì opinabile l'effetto positivo che il Governo annette al decreto, in quanto non si comprende il motivo per il quale lo Stato avrebbe perso nel contenzioso in essere se non fosse stato adottato il decreto stesso: le previsioni di gettito quindi sono del tutto arbitrarie.

Ma il punto di maggiore perplessità riguarda il fatto che il decreto comporta entrate straordinarie che andavano fatte rifluire nel fondo ammortamento per il debito pubblico, non nella copertura di carattere congiunturale della manovra di finanza pubblica in corso. Ciò avrebbe implicato indubbiamente un accresciuto fabbisogno di copertura della legge finanziaria, ma proprio questo denota l'incapacità del Governo di attuare una manovra corretta.

Il senatore CAPONI fa presente che appare inaccettabile il metodo con il quale si sta procedendo, grazie al quale si è costretti ad esaminare una notevole mole di emendamenti in tempi estremamente accelerati: il Governo può chiedere di procedere in questo modo solo alla propria maggioranza. Il Gruppo di Rifondazione Comunista chiede invece una sospensione dell'esame, almeno per capire meglio le proposte sul tappeto.

Nel merito, il proprio Gruppo è assolutamente contrario, anche per motivi di copertura, al decreto che, a fronte di 87.000 miliardi di gettito potenziale, permette l'acquisizione all'erario di soli 1.600 miliardi circa, il che amplia il disavanzo del bilancio e quindi pone un problema di articolo 81 della Costituzione. Ciò è tanto più vero se si considera che la presenza del concordato come metodo di risoluzione permanente dei rapporti tra fisco e cittadino costituirà nel futuro un incentivo all'evasione. Si tratta quindi di una misura che si confà a paesi di minore civiltà giuridica, oltretutto in quanto, con un'evasione ed un'elusione pari a 150.000 miliardi, la proposta del Governo incentiva ulteriormente tali fenomeni. Il provvedimento è quindi molto grave ed è privo di copertura finanziaria.

Il presidente BOROLI osserva che i tempi dell'esame vengono dettati, come nella fattispecie, dalla Conferenza dei Capigruppo e dalla Presidenza.

Il relatore ZACCAGNA esprime un parere favorevole sul provvedimento, in quanto la realtà è che il metodo e i tempi delle verifiche contabili attuali portano alla definizione di poche liti. In attesa della revisione del sistema occorre dunque sveltire il lavoro delle commissioni tributarie. Non si tratta perciò di minore o maggiore civiltà giuridica, in quanto in molti paesi a democrazia avanzata il concordato rappresenta una pratica largamente invalsa.

Il presidente BOROLI fa presente che lo schema di parere può essere di tipo favorevole per quanto riguarda l'articolo 3, sulla base degli elementi forniti dal rappresentante del Governo. Sulle altre norme lo schema di parere raccoglie le indicazioni del relatore, tenendo conto però delle osservazioni del rappresentante delle finanze.

Il senatore MANTOVANI dichiara il voto contrario del Gruppo progressisti-federativo, facendo rilevare peraltro al relatore Zaccagna che non ha trovato risposta l'obiezione relativa alla scorrettezza relativa all'utilizzo di entrate straordinarie come copertura della legge finanziaria.

Il relatore ZACCAGNA, nell'esprimere il proprio voto favorevole, fa presente al senatore Mantovani che il provvedimento fa conseguire il maggior gettito permanente in quanto sarà difficile negli anni a venire dichiarare imponibili fiscali minori rispetto a quelli concordati in precedenza. L'effetto è quindi strutturale e tale dunque da rappresentare una valida copertura della legge finanziaria.

Posto ai voti, viene quindi accolto a maggioranza lo schema di parere proposto dal presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BOROLI avverte che la seduta della Commissione, già convocata oggi mercoledì 2 novembre alle ore 15, non avrà più luogo non potendo il senatore Cherchi, che aveva sollecitato l'audizione in questione, prendere parte in tempo utile alla seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

31ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.**La seduta inizia alle ore 10,45.**IN SEDE REFERENTE*

(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Interviene nella discussione generale il senatore BONAVITA, il quale rileva che il provvedimento in esame rinuncia ad affrontare in modo strutturale i problemi del sistema fiscale italiano e si limita ad impostare la lotta all'evasione su meccanismi di scarsa affidabilità. A suo avviso, non è assolutamente convincente la scelta di affidare sostanzialmente al contribuente la determinazione del proprio reddito, senza peraltro prevedere tale possibilità per tutti i cittadini, in violazione del principio costituzionale di eguaglianza. È molto probabile che, in analogia con quanto avvenuto in passato a seguito dei vari condoni fiscali, il provvedimento finirà per incentivare comportamenti illegittimi sul piano fiscale. Per quel che riguarda poi l'esigenza di chiudere le liti pendenti, ormai accumulate a dismisura, non è affatto scontato l'effetto che il Governo prefigura, anzi è verosimile un aumento del «tasso di litigiosità» ovvero della propensione del cittadino a presentare ricorso. Dopo aver espresso altresì perplessità in merito al ripristino di meccanismi che, in passato, hanno portato all'insorgenza di un fenomeno di corruzione diffusa nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, il senatore Bonavita afferma che con il provvedimento in esame il Governo ha imboccato una strada sbagliata ed invita a riflettere su ciò soprattutto i fautori del federalismo fiscale, i quali sicuramente perseguono l'obiet-

tivo di trasferire agli enti locali poteri impositivi forti, non basati su capacità di accertamento nel frattempo divenute inconsistenti.

Il senatore ROSSI, dopo aver ricordato che in un dibattito svoltosi al Senato prima della pausa estiva il Ministro aveva riconosciuto l'opportunità di un coinvolgimento delle forze di opposizione nel porre mano alla riforma del sistema fiscale, attesa la rilevanza costituzionale della materia, stigmatizza il comportamento attuale del Governo che è invece ricorso alla decretazione di urgenza. Lo strumento del decreto-legge, peraltro, non sembra assolutamente legittimo per quel che riguarda le disposizioni contenute nel capo secondo, concernenti l'istituzione del SIS ed il personale dell'Amministrazione finanziaria, disposizioni per le quali la sua parte politica ha intenzione di chiedere che vengano disciplinate con appositi provvedimenti. Riconoscendo poi che senza dubbio il provvedimento in esame si prefigge obiettivi seri, auspica che il Governo manifesti una certa disponibilità ad accogliere emendamenti soprattutto per le parti che suscitano maggiormente dubbi di legittimità, come ad esempio il contenuto dell'articolo 3 che non sembra rispettare il principio di progressività. Sottolinea poi l'esigenza di una maggiore attenzione alle previsioni di spesa, anche in considerazione del fatto che il decreto-legge è stato presentato come uno strumento della complessiva manovra finanziaria.

Il senatore CADDEO, riconosciuta l'urgenza di intervenire sul piano della lotta all'evasione fiscale, giudica il decreto-legge in conversione inidoneo a perseguire tale obiettivo; esso presenta inoltre un carattere di iniquità, dal momento che da una parte, attraverso gli studi di settore, lascia sostanzialmente all'autonomia di alcuni contribuenti la determinazione del reddito, dall'altra mantiene per altri contribuenti una disciplina basata su un forte rigore analitico. Sottolineato poi che il Governo si riserva una larghissima discrezionalità sul piano dell'attuazione, esprime forti perplessità sui meccanismi proposti per chiudere le liti pendenti - che possono essere definite ad un costo molto basso -, nonché sulla disciplina proposta per la conciliazione, per la quale non vengono specificate procedure e modalità di attuazione. In altri termini, il decreto-legge in conversione, oltre a concretizzare la concessione di un condono che, a suo avviso, non farà che produrre maggiore evasione, non presenta alcun collegamento con la riforma ventilata dal Ministro e instaura un sistema iniquo, inefficiente e suscettibile di perpetuare la diffusione della corruzione. Per queste ragioni il proprio Gruppo presenterà numerosi emendamenti che propongono strumenti alternativi per la lotta all'evasione e alla corruzione.

Il senatore COSTA, premesso che il tentativo del Ministro delle finanze può essere sostenuto, auspica comunque che non si ripeta l'esperienza della *minimum tax*, la quale ha colpito tanti operatori marginali ed ha creato enormi disagi soprattutto nelle piccole realtà produttive. A tale riguardo, sottolinea ad esempio la necessità di dare alle aziende la possibilità di fornire prove contrarie prima dell'iscrizione a ruolo dell'imposta. Nel ricordare poi che anche la lotta all'evasione si è finora indirizzata soprattutto verso i piccoli operatori, esprime l'opinione che il provvedimento in esame sostanzialmente prevede un nuovo condono, al

di là delle dichiarazioni del Governo e della maggioranza, che evidentemente vogliono sottolineare ad ogni costo una differenziazione con il passato che non sempre esiste.

Il senatore LONDEI, giudicando non condivisibile il ricorso ad un decreto-legge, anche in virtù delle dichiarazioni formulate dal Ministro in un dibattito tenutosi al Senato prima delle ferie estive, secondo le quali il Parlamento avrebbe dovuto essere seriamente coinvolto nella riforma del sistema fiscale, chiede al rappresentante del Governo notizie e dati in merito agli effetti del decreto-legge n. 357 del 1994. Secondo le informazioni in suo possesso, infatti, all'aumento della produzione registrato negli ultimi mesi soprattutto sul mercato internazionale, non ha ancora fatto seguito un aumento dell'occupazione. Nel dichiarare poi la contrarietà della sua parte politica al provvedimento, auspica comunque uno sforzo del Governo per emendarlo, soprattutto nelle parti che suscitano maggiori perplessità e che si prestano a delle interpretazioni equivoche.

Il senatore FARDIN, premesso che il decreto-legge in conversione cambia profondamente una serie di rapporti tra il fisco ed il contribuente, afferma che sarebbe stato necessario un esame molto più approfondito. I tempi a disposizione non consentono di valutare compiutamente alcuni importanti aspetti, come ad esempio il coordinamento tra le nuove disposizioni e quelle sul contributo diretto lavorativo, ovvero il rapporto con l'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Non è nemmeno possibile, a suo avviso, discutere con l'attenzione necessaria l'organizzazione interna dell'Amministrazione finanziaria, che dovrebbe, anzi, formare oggetto di un apposito provvedimento. Chiede pertanto l'avviso del Governo in merito all'eventualità di esaminare in altra sede alcune parti del decreto-legge in conversione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente FAVILLA dichiara chiuso il dibattito.

Prende la parola per la replica il relatore GUGLIERI, il quale afferma in primo luogo che secondo lui il Governo è ricorso alla decretazione d'urgenza soprattutto per recuperare gettito in tempi brevi. Per quel che riguarda poi la valenza del provvedimento in esame, pur riconoscendo l'opportunità di emendarlo in alcuni punti - anche per correggere errori in cui è incorsa la Camera dei deputati - rileva che esso è parte di un disegno del Ministro delle finanze che presenta una indubbia chiarezza e organicità. In tale contesto, ricorda che il decreto-legge n. 357 del 1994 ha prodotto degli effetti positivi sulla ripresa economica, sebbene stenti a decollare l'imprenditoria giovanile, probabilmente per la gravosità ancora elevata degli adempimenti tributari. Sottolineata quindi l'importanza di andare avanti sulla strada dello snellimento e delle semplificazioni fiscali (anche perchè il folto numero di adempimenti ed il livello elevatissimo delle sanzioni hanno mostrato di non essere funzionali nemmeno sul piano della lotta all'evasione), dichiara che le disposizioni riguardanti il SIS e le procedure di controllo costituiscono una parte indispensabile per evitare che l'accertamento per adesione comporti quei fenomeni di corruzione già sperimentati in passato.

Ribadita poi l'importanza degli studi di settore, che non vanno elaborati direttamente dal Ministero delle finanze, dovendo essere adeguatamente differenziati anche sul piano territoriale e soprattutto continuamente aggiornati, fa notare come il costo della definizione di una lite non sia affatto esiguo, essendo previsto che sia versato comunque anche l'importo già iscritto a ruolo, equivale ad un terzo o alla metà dell'imposta provvisoriamente liquidata. Si dichiara infine convinto che il provvedimento non aumenterà affatto il ricorso al contenzioso, in presenza di studi di settore seri e realistici, nè darà luogo ad un aumento della corruzione, per il sistema di controlli previsto.

Il sottosegretario ASQUINI, nel ricordare la drammaticità della situazione del contenzioso tributario, fa presente che il Governo ha cercato di individuare una linea di azione che desse ad alcuni contribuenti possibilità di chiudere rapidamente situazioni pendenti. Fa poi presente che il Governo non è disponibile ad abbassare la soglia del 10 per cento del valore della lite e sottolinea che l'istituzione del SIS è indispensabile sia per la lotta alla corruzione che per l'efficacia delle nuove norme di accertamento. Nel riconoscere poi che il decreto-legge rappresenta solo una parte della riforma complessiva immaginata, ricorda che, alla Camera, dal Ministro delle finanze è stato accettato un ordine del giorno che impegna il Governo a predisporre anche un provvedimento di riforma più ampia del Secit. Dichiara, infine, la disponibilità ad accogliere alcuni emendamenti, che non stravolgano la filosofia del provvedimento e non ne impediscano l'approvazione in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

32ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Asquini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente avverte che si inizierà con l'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore BONAVIDA illustra l'emendamento 1.1, sostitutivo dell'intero articolo 1 e tendente a introdurre limiti più precisi nella procedura di accertamento con adesione, sia con riferimento alle questioni che possono formare oggetto della definizione preventiva, sia con riferimento alla procedura che deve essere seguita dagli Uffici, attraverso l'elencazione nello stesso testo legislativo dei parametri di riferimento che devono guidare ed indirizzare gli uffici nella definizione dell'accertamento con adesione.

Il senatore BONAVIDA dà poi conto dell'emendamento 1.2, il quale precisa i casi di esclusione dal meccanismo di definizione, allorquando ricorrano fattispecie di reato previste dal decreto-legge n. 429 del 1982. Inoltre, egli illustra gli emendamenti 1.5 e 1.6, tendenti a rendere rilevante la definizione, attraverso l'accertamento con adesione, anche ai fini degli obblighi previdenziali e assistenziali. Infine, l'oratore dà conto dell'emendamento 1.7 con il quale si precisa che l'accertamento con adesione dovrà basarsi sugli studi di settore e non sull'utilizzazione di automatici programmi matematico-statistici di valenza generale, relativi a categorie o gruppi di contribuenti, tali da prescindere dall'analisi della situazione specifica di ciascun contribuente. Infine, illustra l'emendamento 1.8 soppressivo del comma 7-bis.

Il senatore FARDIN illustra a sua volta l'emendamento 1.10, con il quale si intende estendere anche ai redditi fondiari e ai redditi diversi l'oggetto della definizione dell'accertamento, nonché l'emendamento 1.11, tendente a specificare la tipologia dei soggetti che possono rappresentare il contribuente nella procedura di definizione. Egli dà poi conto dell'emendamento 1.12, con il quale si vuole introdurre una norma di principio che escluda la non modificabilità dell'accertamento, definito con adesione, nel caso in cui sopravvenga una condanna definitiva del contribuente per la emissione o l'utilizzo di fatture, o altri documenti, per operazioni inesistenti o contenenti indicazioni non corrispondenti al vero, per importi annui superiori a 100 milioni. Infine, l'oratore illustra l'emendamento 1.13, tendente a conseguire una definizione di alcune situazioni ancora pendenti, con riferimento all'applicazione della cosiddetta *minimum tax*.

Successivamente, la senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 1.9, tendente anch'esso a precisare la natura dei soggetti ai quali è possibile rilasciare, da parte del contribuente, procura speciale non autenticata al fine di farsi rappresentare nella definizione dell'accertamento.

Il relatore GUGLIERI dà conto dell'emendamento 1.3, con il quale viene introdotta la possibilità di richiedere una definizione anche parziale ai fini IVA, considerata la natura talvolta complessa ed articolata della procedura di rettifica per tale imposta, nonché dell'emendamento 1.4 anch'esso concernente la rappresentanza del contribuente, nella procedura di definizione, da parte di altri soggetti.

Il senatore ROSSI illustra una serie di emendamenti all'articolo 1. In particolare: l'emendamento 1.14, soppressivo dell'intero articolo 1;

l'emendamento 1.15, tendente ad escludere le persone giuridiche dalla platea dei soggetti che possono beneficiare della procedura di definizione con adesione; l'emendamento 1.16, con il quale la procedura di definizione viene collocata ad un momento antecedente all'emissione degli avvisi di rettifica per le imposte interessate; l'emendamento 1.17, tendente ad eliminare la modifica introdotta dalla Camera dei deputati con riferimento alla definizione con adesione nel settore dell'IVA; l'emendamento 1.18, riguardante i soggetti abilitati alla rappresentanza del contribuente nella procedura; l'emendamento 1.19 con il quale si intende consentire la integrazione e la modificazione dell'accertamento, definito con adesione, in presenza di contestazione anche successiva di reati fiscali. Dà poi conto degli emendamenti 1.20 e 1.21, con i quali si intende, sostanzialmente, conferire all'accertamento, definito con adesione del contribuente, rilevanza anche ai fini previdenziali, assistenziali e penali. Illustra, infine gli emendamenti 1.22 e 1.23 soppressivi, rispettivamente, del comma 6 e del comma 7-bis.

Il Presidente avverte che da parte del Governo è stato presentato un emendamento 1.24 con il quale viene differito al 15 dicembre 1994 il termine previsto, con riferimento all'anno 1994, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti la determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi.

Il relatore dichiara il proprio parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.6, 1.12, 1.8, 1.14, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23. Esprime, invece, parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.11, 1.9, 1.18, 1.24. Per quanto concerne l'emendamento 1.10, il relatore dichiara di condividerne lo spirito anche se ritiene più opportuno operare un accantonamento di tale emendamento, per giungere ad una formulazione normativa più articolata. Con riferimento all'emendamento 1.7, egli suggerisce la trasformazione in un ordine del giorno, dopo una parziale riformulazione. Il relatore invita poi il presentatore a ritirare l'emendamento 1.13 che, intervenendo sull'applicazione della *minimum tax* anche con riferimento agli anni pregressi, potrebbe comportare problemi di gettito. Dichiara infine di rimettersi al Governo sull'emendamento 1.16.

Il senatore FARDIN, aderendo alla richiesta del relatore, ritira l'emendamento 1.13.

Il sottosegretario ASQUINI esprime il proprio parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23. Egli, inoltre, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.4, 1.11, 1.9 e 1.18, ricordando che la questione della rappresentanza del contribuente necessita, ormai, di un approfondimento di carattere complessivo, da operare in altra sede, al fine di conseguire una stabilità ed una certezza nella materia, ricercando un giusto equilibrio tra gli interessi delle categorie coinvolte nel settore della assistenza tributaria. Egli invita il senatore Fardin a ritirare l'emendamento 1.12, che potrebbe comportare limiti all'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione. Dopo aver aderito alla proposta del relatore in merito

all'accantonamento dell'emendamento 1.10, il sottosegretario Asquini esprime il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.3 e dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 1.2.

Sulla proposta di accantonamento dell'emendamento 1.10, conviene la Commissione.

Accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, i rispettivi presentatori ritirano gli emendamenti 1.4, 1.11, 1.9 e 1.18.

Il Presidente avverte che si può passare alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 1.14, 1.1, 1.15 e 1.16.

Successivamente, posto in votazione, viene approvato l'emendamento 1.2. L'emendamento 1.17, posto in votazione, risulta respinto.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.3, il senatore VIGEVANI rileva come la possibilità di definire anche parzialmente l'accertamento in materia di IVA possa consentire forme di abuso da parte dei contribuenti, che verrebbero ad avere un potere del tutto arbitrario di utilizzazione della procedura di definizione.

Il sottosegretario ASQUINI sottolinea come le preoccupazioni espresse dal senatore Vigevani potrebbero essere superate qualora la procedura di definizione parziale venisse applicata solo nei casi in cui ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione 1° settembre 1931. Il relatore modifica quindi il proprio emendamento 1.3 al fine di tener conto dei suggerimenti del rappresentante del Governo.

Posto in votazione nella nuova formulazione, l'emendamento 1.3 risulta approvato.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5 il senatore VIGEVANI ricorda come la non rilevanza dell'accertamento, definito con adesione del contribuente, ai fini contributivi e assistenziali potrebbe portare a rilevanti contestazioni da parte degli enti previdenziali inoltre si verrebbe ad introdurre una evidente discrasia tra il reddito accertato ai fini tributari e quello dichiarato ai fini contributivi. A tale situazione cerca, appunto, di porre rimedio l'emendamento 1.5.

Posto in votazione, tale emendamento viene respinto.

Posti separatamente in votazione, risultano poi respinti gli emendamenti 1.20, 1.19, 1.21 e 1.6.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.12, il senatore FARDIN ricorda come tale proposta emendativa miri ad introdurre una necessaria norma di principio per consentire all'Amministrazione finanziaria la successiva riapertura della procedura di accertamento in caso di violazioni fiscali penalmente rilevanti.

Sulle considerazioni espresse dal senatore Fardin intervengono successivamente i senatori PEDRIZZI, ROMOLI, BRIGANDÌ ed il presidente FAVILLA.

Posto in votazione, l'emendamento 1.12 viene respinto.

Successivamente, posto in votazione, viene anche respinto l'emendamento 1.22.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.7, il senatore VIGEVANI ribadisce la necessità di evitare che, in futuro, la procedura di accertamento con adesione possa essere applicata attraverso l'utilizzazione di programmi automatici matematico-statistici, di valenza generale, prescindendo dall'analisi delle situazioni specifiche di ciascun contribuente; l'accertamento definito con adesione del contribuente deve essere basato su seri studi di settore.

Dopo un breve dibattito sulle considerazioni espresse dal senatore Vigevani, nel quale intervengono i senatori ROMOLI, SARTORI, COSTA, ROSSI ed il sottosegretario ASQUINI, il Presidente suggerisce di accantonare l'emendamento 1.7 per procedere ad un approfondimento della materia, anche al fine di ricercare possibili soluzioni normative.

La Commissione conviene con la proposta di accantonamento dell'emendamento 1.7.

Posti congiuntamente in votazione vengono poi respinti gli emendamenti 1.8 e 1.23, di identico tenore.

Infine, posto in votazione, risulta approvato l'emendamento 1.24.

Il Presidente sospende la seduta, in considerazione di concomitanti lavori dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,40)

Si passa agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il presidente FAVILLA avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, concernenti i ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano; il senatore Vigevani illustra l'emendamento 1.0.3, riguardante la medesima materia.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 1.0.3 è posto ai voti ed è accolto, mentre gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

In sede di articolo 1-bis, il senatore ROSSI illustra l'emendamento 1-bis-2 soppressivo dell'articolo, mentre il relatore GUGLIERI illustra l'emendamento 1-bis.1; posti separatamente in votazione, l'emendamento 1-bis.2 è respinto, mentre è approvato l'emendamento 1-bis.1 con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Si passa poi agli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1-bis.

Il relatore GUGLIERI illustra l'emendamento 1-bis.0.1, concernente l'estensione del contenuto dell'articolo 1 alle dichiarazioni delle persone

fisiche con redditi di lavoro dipendenti e assimilati, con redditi fondiari, di capitale e redditi diversi.

Dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, il senatore VIGEVANI dichiara di essere contrario ad un eccessivo ampliamento del concordato, che pone le basi per un'esplosione del contenzioso, oltre a creare all'Amministrazione finanziaria enormi difficoltà in sede attuativa.

Il senatore ROMOLI fa notare che potrebbero insorgere delicati problemi interpretativi nel caso in cui un soggetto, titolare di reddito da lavoro dipendente, possieda anche altri tipi di reddito che rientrano nel concordato.

Il senatore COSTA riconosce la fondatezza di tale osservazione.

Il senatore FARDIN sottolinea che anche il lavoratore dipendente può possedere redditi la cui valutazione è oggetto di stima.

Il sottosegretario ASQUINI invita il relatore a ritirare l'emendamento ed eventualmente a ripresentarlo in Assemblea, dopo aver individuato una soluzione più circoscritta.

Il relatore GUGLIERI insiste per la definizione dell'esito dell'emendamento in Commissione.

Si associa il senatore D'ALÌ.

Il senatore PAINI dichiara di concordare con l'emendamento, pur essendo disponibile a trovare una formulazione più accettabile per il Governo.

Il senatore LONDEI prospetta l'opportunità di un accantonamento.

Si associano i senatori COSTA, VENTUCCI e VIGEVANI.

Anche il senatore ROSSI prospetta l'eventualità di rinviare a domani la votazione dell'emendamento, atteso che trattasi di materia molto delicata.

Il senatore BONAVIDA esprime forti perplessità sull'emendamento, anche in considerazione del fatto che già la Camera dei deputati ha ampliato eccessivamente la portata del concordato.

L'esame dell'emendamento resta pertanto accantonato.

Il senatore BRIGANDÌ illustra l'emendamento 1-bis.0.2, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo esprimono perplessità, suggerendo di trattare la materia nell'ambito di altro provvedimento.

Il senatore BRIGANDÌ sottolinea la rilevanza del problema del finanziamento dei partiti, facendo altresì presente che un'iniziativa in materia è stata resa quanto mai urgente dall'inserimento del disegno di

legge finanziaria di una disposizione che sottopone a tassazione piena l'indennità dei parlamentari.

Il senatore ROSSI rileva che la materia può essere trattata a pieno titolo nell'ambito del provvedimento, in quanto attiene alla possibilità di dedurre nella dichiarazione dei redditi le somme destinate alla contribuzione all'attività ed al funzionamento di partiti e gruppi politici.

Il senatore MACERATINI, pur riconoscendo l'esistenza di una spequazione a danno dei parlamentari sul piano delle deduzioni fiscali per esempio delle spese elettorali, prospetta l'opportunità di evitare iniziative che costituirebbero lo spunto per valutazioni polemiche e probabilmente demagogiche; tale invito si motiva anche con la considerazione che sono allo studio delle varie forze politiche proposte concernenti la disciplina della materia.

Il senatore LONDEI sottolinea a titolo personale l'importanza di affrontare al più presto il problema del finanziamento del «costo della politica», in quanto esso è anche il costo della democrazia; dichiara comunque la propria disponibilità a presentare un ordine del giorno in materia.

Si associa il senatore COSTA.

Il senatore ROSSI chiede che siano posti in votazione i commi 1 e 2, mentre il contenuto dei commi 3 e 4 potrebbe essere oggetto di un ordine del giorno.

Il senatore BRIGANDÌ, pur dicendosi disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, ritiene importante rimarcare che il Governo non avrebbe titolo ad eccepire ragioni di opportunità politica nel momento in cui ricorre a soluzioni demagogiche in materia di tale rilevanza.

L'emendamento 1-bis.0.2 è poi accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1075) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore PEDRIZZI riferisce sul provvedimento in titolo, che reitera il decreto-legge n. 436 dell'8 luglio 1994, secondo un testo che tiene conto del precedente dibattito parlamentare e delle ulteriori esigenze che si sono venute a determinare sul fronte della Tesoreria dello Stato. Con il nuovo testo dell'articolo 1, anziché prevedere un apposito fondo di accantonamento istituito presso la Banca d'Italia, si stabilisce una sostanziale unificazione delle procedure, facendo affluire all'esistente fondo di accantonamento di cui alla legge n. 432 del 1993 l'importo fino

a lire 30 mila miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge di bilancio n. 539 del 1993. Ciò in considerazione dell'analoga finalità dei due fondi, volti a ridurre il debito dello Stato, sia attraverso l'acquisto dei titoli in circolazione, sia con l'utilizzo dell'accantonamento per il rimborso di titoli nei periodi di maggiore concentrazione delle scadenze. Il meccanismo di remunerazione delle giacenze del fondo è il medesimo di quello previsto per il conto denominato «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» istituito dalla legge n. 483 del 1992, vale a dire la corresponsione di un tasso di interesse pari a quello medio ponderato dei BOT emessi nel semestre precedente. L'articolo 2 si prefigge di evitare disfunzioni nello svolgimento delle aste dei titoli di Stato, prevedendo la presentazione di richieste mediante il servizio di riproduzione in facsimile. Ciò al fine di prevedere procedure di *recovery* nelle aste telematiche per le diverse ipotesi di mancato funzionamento del centro operativo della Banca d'Italia, dell'intera rete SITRAD o della macchina trasferimento plichi del singolo operatore. L'articolo 3 ha lo scopo di uniformare il regime tributario applicabile a tutte le operazioni poste in essere dagli operatori aderenti al mercato telematico, le quali saranno esenti se realizzate su tale mercato ovvero con controparte non residente e saranno tassate se effettuate fuori dal predetto mercato con controparte residente.

Dopo aver fatto presente che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4, concernente le attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del Tesoro, il relatore dà conto dell'articolo 5, che stabilisce l'impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 1991 per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle indennità accessorie spettanti al personale del Tesoro addetto alla vigilanza e al controllo della fabbricazione ed emissione dei biglietti della Banca d'Italia. L'articolo 6 consente di poter procedere, nell'anno in corso, all'emissione dei titoli di Stato previsti dall'articolo 2 della legge n. 483 del 1993, da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del debito del Tesoro residuante al 31 dicembre 1993 sul conto corrente del servizio di tesoreria. L'articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati, intende razionalizzare i flussi finanziari riguardanti il Tesoro mediante l'eliminazione di una partita di giro nei conti pubblici derivante dal fatto che gli interessi maturati a favore del tesoro medesimo sui depositi e conti intrattenuti presso enti bancari sono assoggettati al prelievo alla fonte. L'articolo 8, infine, di cui la Camera ha soppresso i commi 2 e 3, dispone il trasferimento da parte del comitato di liquidazione al Ministero del Tesoro delle attività, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto dell'EAGAT. Il relatore conclude raccomandando la rapida approvazione del provvedimento, la cui decadenza è imminente.

Si apre il dibattito.

Il senatore VIGEVANI, ricordando che il decreto-legge ritorna all'esame della Commissione con due innovazioni, concernenti da una parte il venir meno dell'articolo concernente le società di forestazione già controllate dalla FINAM e dall'altra l'aggiunta dell'articolo riguardante l'EAGAT, si sofferma sull'importanza delle attività termali per l'economia delle località che le ospitano. Giudica quindi opportuna la

soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 8, funzionale al mantenimento della loro gestione in capo agli enti locali, anche in considerazione degli interessi che sembrano avere grandi aziende internazionali all'acquisizione di tali attività. Coglie poi l'occasione per esprimere alcune perplessità sulla ritenuta del 30 per cento sui depositi bancari.

Il senatore CAVITELLI, rilevando che non è affatto chiara la portata del comma 1 dell'articolo 8, preannuncia la presentazione di un emendamento.

Il senatore COSTA, sottolineata l'importanza delle attività termali, si dichiara contrario all'articolo 8 perchè potrebbe condurre a non tener conto delle prerogative degli enti locali.

Il senatore BRIGANDI condivide l'osservazione del senatore Cavittelli.

Il senatore PAINI giudica opportuna la soppressione dell'intero articolo 8, anche in considerazione del fatto che sta per essere emanato un apposito decreto-legge che disciplina la materia.

Il presidente FAVILLA, dopo aver ricordato che il provvedimento è stato calendarizzato per la giornata di domani, avverte che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per domani mattina, alle ore 9.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per questa sera, alle ore 20,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1038)

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.

1.14

ROSSI, BERGONZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Accertamento con adesione del contribuente)

1. Le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto possono essere definite in via amministrativa, in contraddittorio col contribuente, prima dell'emissione dell'atto di rettifica o di accertamento per le attività professionali e commerciali caratterizzate da un elevato rischio di occultamento dei ricavi, compensi e corrispettivi, visti il giro d'affari e la tipologia della clientela e indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato dal contribuente. La definizione preventiva sarà applicabile con riguardo:

- 1) alle questioni di valutazioni estimative in riferimento ai prezzi di mercato e di determinazione delle pene pecuniarie;
- 2) alle determinazioni induttive o sintetiche del reddito o del volume d'affari;
- 3) alle questioni riguardanti l'imputazione al periodo d'imposta dei componenti positivi e negativi di reddito o al momento di effettuazione delle operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- 4) ad altre tipologie di accertamenti o rettifiche, individuate con decreto del Ministero delle finanze.

2. La definizione preventiva è effettuata, nel caso di cui al precedente punto 2, anche con riferimento agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, elaborati con i criteri di cui al successivo comma 9.

3. Nel caso di cui al numero 3 si applica, in sostituzione delle sanzioni per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle sanzioni di cui agli articoli da 41 a 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la pena pecuniaria dal 5 al 40 per cento della relativa imposta.

4. La definizione preventiva avviene sulla base di una motivata proposta dell'ufficio competente, inviata o comunicata al contribuente almeno sei mesi prima della scadenza del termine per l'accertamento o la rettifica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta il contribuente può accettarlo o chiederne una modifica presentando deduzioni scritte o verbalizzate a cura dell'ufficio. Per le varie materie su cui è ammessa la definizione preventiva saranno individuate, con decreto del Ministero delle finanze, le questioni che dovranno essere acclarate dall'ufficio prima di addivenire alla definizione medesima.

5. L'atto di definizione è redatto con l'intervento di un funzionario appartenente a un apposito servizio del contenzioso, istituito presso la direzione regionale delle entrate, distaccato presso i singoli uffici, che lo sottoscrive contestualmente al contribuente o al suo rappresentante.

6. L'ufficio deve indicare nell'atto di definizione i criteri in applicazione dei quali è addivenuto alla definizione stessa. Dev'essere garantito nei modi e nelle forme stabilite con decreto ministeriale, e nel rispetto del diritto alla riservatezza dei singoli contribuenti, l'accesso alla documentazione suddetta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali che svolgono attività di consulenza e assistenza fiscale, al fine di assicurare l'omogeneità e la trasparenza delle valutazioni effettuate.

7. Sulla maggiore imposta derivante dalla definizione preventiva le sanzioni amministrative sono ridotte fino al quaranta per cento, e non costituisce prova ai fini della applicazione delle sanzioni penali di cui alla legge 7 agosto 1992, n. 516.

8. Le procedure per il versamento delle imposte risultanti dalla definizione saranno previste con decreto del Ministero delle finanze, il quale potrà subordinare, nei casi di fondato pericolo per la riscossione, l'efficacia della definizione preventiva al pagamento delle relative imposte o alla prestazione di idonea garanzia.

9. Gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis della legge n. 427 del 1993 sono elaborati dal Ministero delle finanze sentite le associazioni professionali e di categoria, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) elaborazione graduale degli studi di settore per le attività di cui al comma 1;

b) elaborazione degli studi come ausilio all'attività di controllo e indicazione delle caratteristiche della singola attività economica utilizzabili per una plausibile determinazione presuntiva di ricavi, compensi e corrispettivi. Resterà ferma la possibilità del contribuente di far valere, anche attraverso presunzioni i motivi che giustificano la realizzazione di un giro d'affari inferiore;

c) elaborazione degli studi di settore considerando gli indizi più significativi dello specifico settore di attività, quali gli acquisti di beni o di servizi, le prestazioni di lavoro qualunque sia la loro formalizzazione giuridica, l'ordine di grandezza dei prezzi praticati ai clienti, la produttività

vità dei beni strumentali impiegati anche sotto il profilo della ricettività dei locali, le cessioni e le prestazioni effettuabili in base ai beni strumentali e al personale addetto, i dati risultanti dai documenti obbligatori di certificazione dei corrispettivi, la localizzazione dell'esercizio sul territorio e la commercialità della sua particolare ubicazione, l'esistenza di esercizi concorrenti;

d) utilizzazione degli studi di settore ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, compatibilmente con le diverse caratteristiche dei due tributi;

e) redazione, per studio di settore, di un modello unico a carattere nazionale, che sarà diversificato su base regionale sentite le associazioni locali di categoria;

f) revisione periodica dello studio di settore in dipendenza di sopravvenute significative variazioni nelle caratteristiche economiche tecniche del settore di attività;

g) utilizzazione dello studio di settore a partire dall'anno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, o dall'anno successivo qualora la pubblicazione non avvenga entro il mese di aprile».

1.1 BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche che esercitano, anche in forma associata, attività di impresa o di lavoro autonomo, può essere definita, con un unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.

1.15 ROSSI, BERGONZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , sempre che non siano stati già notificati avvisi di rettifica relativi ad imposte sul reddito o all'imposta sul valore aggiunto».

1.16 ROSSI, BERGONZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La definizione non è ammessa quando sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. La disposizione si applica anche quando per i medesimi reati risulta essere stato presentato rapporto alla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale».

1.2 BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo da «qualora» a «imposte sul reddito».

1.17

ROSSI, BERGONZI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «può richiedere la definizione» inserire le seguenti: «, anche parziale nel caso ricorrano le fattispecie previste dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni e dal relativo decreto ministeriale di attuazione del 1° settembre 1931,».

1.3

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «reddito di impresa o di lavoro autonomo», aggiungere: «nonchè per i redditi fondiari e i redditi diversi».

1.10

FARDIN

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la definizione il contribuente si può far rappresentare, con procura speciale non autenticata, da uno dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

1.11

FARDIN

Al comma 4, dopo le parole: «con procura speciale non autenticata» inserire le seguenti: «dai soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992».

1.4

IL RELATORE

Al comma 4 dopo le parole: «non autenticata», inserire le seguenti: «rilasciata ad iscritti negli albi professionali previsti dalla legge».

1.9

THALER AUSSERHOFER

Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere: «rilasciata a professionista iscritto negli albi professionali previsti dalla legge; in caso diverso la procura speciale dovrà essere con firma autenticata».

1.18

ROSSI, BERGONZI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non rileva a fini extra-tributari fatta eccezione per i contributi previdenziali e per il Servizio sanitario nazionale. È integrabile dall'ufficio sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Le pene pecuniarie conseguenti all'infedeltà delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte alla metà del minimo;».

1.5

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, non rileva ai fini extratributari, ma rileva a fini previdenziali, assistenziali e per la applicazione delle sanzioni penali previste nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni. I versamenti agli enti previdenziali e per il Servizio sanitario nazionale potrà essere effettuato per il 50 per cento, contestualmente al versamento delle imposte di cui al precedente quarto comma, il restante entro sei mesi».

1.20

ROSSI, BERGONZI

Al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «dell'ufficio» inserire le seguenti: «ad esclusione delle ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, anche se i reati vengono contestati dopo la definizione di cui al comma primo».

1.19

ROSSI, BERGONZI

Al comma 5, nel primo periodo sopprimere le parole da «e non rileva» fino alla fine del periodo.

1.21

ROSSI, BERGONZI

Al comma 5, sostituire le parole da «compreso» a «nazionale» con le seguenti: «fatta eccezione per i contributi previdenziali e per il Servizio sanitario nazionale».

1.6

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Al comma 5, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti: «, a meno che non sopravvenga una condanna definitiva ai sensi dell'articolo 4 lettera d) del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, per la emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per importi annui superiori a cento milioni».

1.12

FARDIN

Sopprimere il comma 6.

1.22

ROSSI, BERGONZI

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In nessun caso gli atti di accertamento possono derivare dalla utilizzazione di automatici programmi matematico-statistici di valenza generale diversi dagli studi di settore, relativi a categorie o gruppi di contribuenti, o dall'applicazione di coefficienti uniformi per categorie o gruppi di contribuenti, ricavati dai dati dell'anagrafe tributaria o da analoghe fonti che prescindano dall'analisi della situazione specifica di ciascun contribuente».

1.7

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere il comma 7-bis.

1.8

BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere il comma 7-bis.

1.23

ROSSI, BERGONZI

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

«7-ter. Sono abrogate le norme sul contributo diretto lavorativo di cui al terzo comma dell'articolo 11 e dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1992, n. 438. Non si dà corso al rimborso delle somme già versate. Le cartelle esattoriali emesse a norma dell'articolo 11-bis e non ancora pagate alla data di conversione in legge del presente decreto si intendono annullate».

1.13

FARDIN

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

«7-ter. Per l'anno 1994, il termine per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con i quali sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, è fissato al 15 dicembre 1994».

1.24

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano)

1. Ai ritardatari nei versamenti dell'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale ed imposta sostitutiva, dovuta dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni».

1.0.1

BRUGNETTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale ed imposta sostitutiva, non versata nei termini stabiliti, nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta».

1.0.2

BRUGNETTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ritardati versamenti dell'imposta sul gas metano)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'imposta sul gas metano, e relativa addizionale regionale nonché l'imposta sostitutiva versate, nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, con non oltre un giorno di ritardo rispetto al termine stabilito, è dovuto il solo interesse legale. I versamenti già effettuati devono essere comunque interamente imputati all'imposta. Le somme eventualmente già corrisposte, a titolo di sanzione, anche ove non sia stato presentato ricorso, costituiscono un anticipo sui versamenti delle imposte di cui sopra, da effettuare nel bimestre successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.3

VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI

Art. 1-bis.

Sopprimere l'articolo.

1-bis.2

ROSSI, BERGONZI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «nei confronti delle persone fisiche e giuridiche» con le seguenti: «nei confronti dei contribuenti».

1-bis.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

Quanto disposto dall'articolo 1 è applicabile anche alle dichiarazioni delle persone fisiche con redditi di lavoro dipendente e assimilati, con redditi fondiari di capitale e redditi diversi».

1-bis.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Esenzioni)

1. I cittadini che contribuiscono finanziariamente ad attività di associazioni politiche, culturali, di assistenza aventi rilevanza nazionale, anche tramite quote associative, o di enti morali o fondazioni, possono dedurre in detrazione, nella dichiarazione di redditi, le somme devolute fino all'ammontare dell'8 per mille del loro reddito.

2. La documentazione relativa ai contributi deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi.

3. Coloro che sono investiti di pubbliche funzioni elettive e che contribuiscono all'attività e al funzionamento dei partiti, movimenti e relativi gruppi ad essi collegati che li hanno presentati alle elezioni possono dedurre in detrazione i contributi nella dichiarazione dei redditi, con allegata documentazione dei versamenti effettuati.

4. Di tali versamenti, individualmente distinti, deve esserci riscontro nei bilanci dei partiti, movimenti o relativi gruppi ad essa collegati».

1-bis.0.2

BRIGANDI, ROSSI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la RAI il presidente, dottoressa Letizia Moratti, il direttore generale, dottor Gianni Billia, il dott. Alfio Marchini, consigliere di amministrazione.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0006ª)

Il presidente BOSCO avverte che da parte del senatore Stanzani Ghedini è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte inoltre che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: audizione di rappresentanti della RAI
(R048 000, C08ª, 0001ª)

Dopo una breve introduzione del presidente BOSCO, interviene la dottoressa MORATTI, la quale afferma preliminarmente che l'avvento della tecnologia digitale sta determinando un formidabile processo di convergenza e di integrazione tra i settori delle telecomunicazioni, dell'informatica, della radiotelevisione e dell'editoria, caratterizzato in passato da reti e servizi distinti.

Questo mutamento impone un'esigenza di regolamentazione, che valorizzi le forze di mercato e consenta di evitare distorsioni e sprechi di risorse, nonchè il rafforzamento, attraverso politiche industriali aperte, del sistema produttivo nazionale. È richiesta poi una conver-

genza di strategie di impresa, che si iscrivano coerentemente in questo disegno di sviluppo dell'industria e del mercato della multimedialità.

Si pone poi l'esigenza di favorire la crescita del settore del *software*, accanto alla comunque non trascurabile necessità di rinnovamento dell'*hardware*. La RAI, in quanto produttore di *software*, intende adoperarsi per valorizzarne la funzione, tenuto conto che la storia dei mezzi di comunicazione insegna che vi è stato sempre un grande spreco di tecnologia nel momento in cui le innovazioni dell'*hardware* venivano applicate e indirizzate al mercato. Molto spesso ciò è avvenuto proprio per l'incapacità di individuare contenuti innovativi con cui dar corpo alle nuove infrastrutture (come nel caso di Videotel e Audiotex). Al contrario, il successo dell'esperienza del Televideo dimostra quanto sia importante rendere credibili e utili all'utenza i contenuti dei nuovi servizi.

Occorre poi ribadire l'esigenza di mettere a disposizione di un numero sempre maggiore di cittadini, a prezzi ragionevoli, un numero adeguato di servizi. Qui si pone il rischio del cosiddetto analfabetismo telematico di una gran parte della collettività, per evitare il quale si deve far conto sulla presenza e la centralità di una concessionaria di diritto pubblico come la RAI, in grado di mediare le spinte del mercato e valutare gli equilibri sociali, economici e culturali del Paese.

La dottoressa Moratti fa presente poi che l'evoluzione degli scenari della multimedialità si caratterizzerà in una prima fase, nella quale le tv generaliste rimarranno gli assi portanti del sistema nazionale. In questa fase i potenziali protagonisti dell'offerta multimediale affineranno la loro capacità di uscire dalla logica massimalista del *broadcasting* per entrare in quella selettiva dell'offerta anche personalizzata. In una seconda fase, che avrà presto inizio, decollerà anche in Italia l'offerta tematica dei canali via satellite e il pubblico comincerà a percepire distintamente le caratteristiche di un'offerta personalizzata per generi di programmi. In una terza fase, si costituiranno vere e proprie reti interattive via satellite e cavo che consentono all'utente di fruire in modo personalizzato dei programmi.

Per la creazione di un ambiente favorevole ad un sano sviluppo della multimedialità, la RAI giudica di primaria importanza l'elaborazione di un nuovo quadro normativo, equilibratore e propulsivo ad un tempo che potrebbe essere raccolto in un piano nazionale per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in grado di fornire regole chiare e certe agli operatori. Questo piano dovrebbe prevedere la modifica di tutte le norme che attualmente ostacolano lo sviluppo delle nuove tecnologie, nonchè incentivi fiscali e creditizi per favorire gli investimenti e sistemi di incentivi della domanda.

Occorre poi una maggiore collaborazione tra gli operatori ed in questo ambito la RAI esprime massima disponibilità ed anzi oggi sta già svolgendo per proprio conto un ruolo informativo e formativo nei confronti dell'utenza, dando visibilità agli aspetti più interessanti e talvolta sconosciuti di questo settore in evoluzione.

Per quanto riguarda il satellite, perdurando le difficoltà di realizzare le ipotesi di un satellite italiano, si tratta di inserire efficacemente il nostro Paese nel quadro dei due potenti poli satellitari esistenti in Europa: EUTELSAT e ASTRA. Al riguardo, la RAI intende anche collaborare all'iniziativa promossa dal Ministero delle poste, che mira a costituire un pacchetto di canali televisivi italiani di cui facciano parte, oltre alla

RAI, le tre reti FININVEST e le altre private a copertura nazionale, e che sia distribuito attraverso il satellite Eutelsat HOT BIRD 2.

Al tempo stesso, la RAI sta valutando l'opportunità di una sua presenza anche su ASTRA, che comporta un onere aggiuntivo di circa dieci miliardi annui, ma che consente una più ampia penetrazione e una migliore qualità dell'offerta.

In definitiva, la RAI si presenta all'appuntamento con le nuove frontiere della comunicazione adeguatamente attrezzata sia dal punto di vista strutturale e organizzativo che da quelle delle politiche di prodotto. La diversificazione dell'offerta delle tre reti, che corrisponde alla fase preliminare di approccio alla multimedialità è proprio una delle caratteristiche principali della nuova politica editoriale della RAI, che assegna specifiche e distinte missioni a ciascuna delle tre reti. La prevedibile affermazione dei satelliti a diffusione diretta non coglierà di sorpresa la RAI che già sta investendo massicciamente nel rinnovamento tecnologico, nella specializzazione delle strutture professionali e nel rilancio della produzione, con una strategia di tematizzazione, che le consentirà di affrontare con serenità anche le successive fasi di evoluzione del sistema, garantendo da un lato i livelli di democraticità e di pari opportunità dell'offerta e stimolando dall'altro gli interessi maturi dell'utenza.

Seguono i quesiti dei senatori.

Il senatore ROGNONI ringrazia innanzitutto il Presidente e il direttore generale della RAI, i quali, intervenendo personalmente a questa riunione, hanno dimostrato di saper cogliere - a differenza dei vertici della Fininvest - gli aspetti politici e non solo tecnici dell'indagine che la Commissione sta conducendo.

Per quanto concerne la distinzione tra operatori di *hardware* e operatori di *software*, rileva che occorre evitare il rischio che lo sviluppo del sistema digitale e quindi i nuovi scenari che esso offre possano essere vissuti nel nostro Paese ancora una volta in una logica oligopolistica come è avvenuto negli ultimi venti anni nel settore delle trasmissioni via etere. Chiede pertanto come si ponga la RAI di fronte al problema posto dall'esigenza di distinguere le grandi aziende produttrici di infrastrutture da quelle fornitrici di contenuti.

Chiede altresì se a giudizio della RAI sia preferibile l'istituzione di un'autorità indipendente dal Governo, o, invece, costituita all'interno del Ministero delle poste, tenuto conto che questa materia, per la sua rapida evoluzione, non può essere disciplinata esclusivamente con legge, ma che, nel contempo, la *deregulation* deve comunque assicurare il mantenimento di un equilibrio democratico nel settore.

In merito ai rapporti tra la RAI e la STET, chiede informazioni circa le intenzioni della prima di vendere la propria rete alla seconda ed in particolare se questo scenario fa parte di un preciso piano industriale o se sia più semplicemente mirato ad acquisire risorse finanziarie.

Dopo aver chiesto quali margini di sopravvivenza residuino alle emittenti locali nell'ambito del nuovo scenario multimediale, domanda alla dottoressa Moratti quale opinione abbia oggi del ruolo del servizio pubblico, considerato che la recente vicenda delle nomine dei direttori e vice direttori di rete sembra testimoniare una mentalità volta a svuotare il vero ruolo del servizio pubblico, confinandolo in una logica di parte e strumentale.

La senatrice FAGNI chiede maggiori informazioni circa i tempi di realizzazione di un effettivo cablaggio del territorio nazionale, mentre, per quanto concerne il satellite, domanda se il progetto del Ministero si sostanzia semplicemente nella costituzione di un pacchetto di televisioni comprendenti le sole reti a concessione nazionale. Infine, riguardo all'intenzione della RAI di impegnarsi anche sul versante del satellite privato ASTRA, chiede se questa operazione possa facilitare la trasmissione di programmi più diversificati, con maggiore attenzione a quelli culturali.

Il senatore STANZANI GHEDINI fa presente che dalla lunga serie di audizioni svolta dalla Commissione, è emerso con chiarezza che occorrono tempi lunghi per consentire la realizzazione di programmi via satellite e ancor più lunghi per cablare il territorio nazionale.

Ora, per quanto riguarda, l'utilizzazione di Eutelsat, si parla di un progetto ministeriale di cui però la Commissione competente non è ufficialmente a conoscenza. Questo progetto dovrebbe consentire alle reti nazionali di fornire via satellite praticamente gli stessi servizi che già producono via etere. Considerato che il satellite non è interattivo e che per riceverne il segnale gli utenti dovranno affrontare costi aggiuntivi, non si comprende come si possa pensare di convincere il cittadino a dotarsi di attrezzature costose per ricevere gli stessi servizi che già oggi riceve. Nel contempo, questa operazione rischia di penalizzare ancora una volta le emittenti locali.

In tale quadro, occorre sapere se, volendo intervenire per regolamentare la materia, il legislatore dovrà prescindere o meno da questi fattori di sviluppo che, pur dotati di grande fascino, non avranno alcuna utilità nel breve periodo.

Chiede infine l'opinione dei rappresentanti della RAI sulla riuscita del sistema Auditel, che a suo giudizio, non si è rivelato veritiero e sembra essere stato avviato esclusivamente per favorire la RAI e la FININVEST.

Seguono risposte del presidente e del direttore generale.

Il presidente MORATTI condivide l'opportunità di una politica industriale del paese in un contesto di multimedialità, nel quale la RAI abbia un ruolo ben definito. Per quanto riguarda il rischio di una posizione dominante che si determinerebbe qualora produttori di *hardware* entrassero anche nel mercato del *software*, afferma che tale rischio non è evitabile neanche con opportune regolamentazioni e che l'unico rimedio può essere costituito da una sempre maggiore capacità di chi opera nel *software* di produrre servizi in grado di battere la concorrenza; in tale contesto pertanto la RAI, produttrice di *software*, intende competere al massimo delle possibilità.

Sul tema dell'*authority* comunica di non voler fornire una propria visione, in quanto ciò a suo avviso non sarebbe consono con il ruolo di amministratore di una azienda che deve operare nel contesto normativo attuale.

Prospettata l'opportunità di leggi quadro che fissino principi generali chiari e che consentano nel contempo la necessaria flessibilità di adattamento all'evoluzione del mercato e delle tecnologie, si sofferma

sul ruolo del servizio pubblico auspicando una regolamentazione del profilo deontologico degli operatori, compito che non può essere adempiuto esclusivamente dall'azienda.

Dopo aver altresì affermato che nel breve-medio periodo può essere attuata esclusivamente una cablatura di aree test del paese, ricorda che la RAI sta collaborando attualmente con EUTELSAT al fine di trasmettere in Europa i programmi nazionali. Riservatasi di inviare al riguardo un'apposita nota scritta, dichiara che l'Azienda sta ponendosi il problema di un inserimento nel progetto Astra, in quanto tale sistema copre aree di interesse delle imprese italiane e consente di diffondere la cultura nazionale e quindi l'immagine del paese in nazioni di rilevante importanza per l'Italia. Comunica al riguardo che nel piano di ristrutturazione sono già previsti 10 miliardi per l'inserimento della RAI nel sistema.

Il dottor BILLIA dichiara che nel settore delle telecomunicazioni e dell'emittenza radiotelevisiva occorre procedere ad una separazione tra funzione di trasporto e funzione di produzione dei contenuti, così come avvenne nel settore dell'informatica negli anni '70. Affermato che tale separazione sembra discendere dallo scenario prevedibile dello sviluppo delle telecomunicazioni, occorrerà definire le regole del trasporto, nel senso che un soggetto dovrà consentire il passaggio sulla propria rete di una varietà di servizi e programmi, rete che dovrà essere aperta a tutti. In tale contesto si situa la prospettiva per la RAI di concentrarsi sullo sviluppo del *software*, che appare la missione aziendale principale, con la necessità di notevoli investimenti: il ricorso all'*outsourcing* per l'*hardware* non appare quindi in una scelta dettata da esigenze di cassa ma un orientamento strategico, che può comunque non essere in contrasto con il mantenimento di partecipazioni nell'*hardware* a scopo difensivo.

Per quanto concerne il satellite, fa presente che si tratta di una innovazione assai prossima: infatti, mentre gli apparati riceventi costeranno sempre meno si può stimare in Italia un mercato potenziale conseguibile in tempi brevi di circa 3 milioni di utenti. Poiché la tv via satellite non può che consistere inevitabilmente in una tv tematica (affermazione questa contestata in una interruzione dal senatore Stanzani Ghedini) per la RAI si corre il rischio di perdere occasioni di mercato; d'altra parte lo sviluppo della tv tematica da parte della RAI richiede certamente modificazioni alla normativa vigente.

Affermato che l'obiettivo del cablaggio deve essere visto in un contesto di una pluralità di servizi che possono essere offerti e quindi di soggetti coinvolti (banche, pubblica amministrazione), auspica l'istituzione di un'autorità o comunque di un organismo che sia in grado di progettare il futuro nel settore di interesse della indagine conoscitiva.

Seguono altri quesiti da parte dei senatori.

Il senatore TABLADINI, nell'esprimere apprezzamento per l'impegno della RAI nel processo di innovazione, chiede come si concili il servizio pubblico con le tecnologie avanzate nel contesto di quella che sembra attualmente una unica filosofia di pensiero; mentre il giornalismo italiano è tradizionalmente parziale, chiede se l'istituzione dell'*authority* non sia di fatto stata scavalcata dalle nomine dirigenziali approvate dal

Consiglio di amministrazione, che sono giunte in un contesto ove non vi sono ancora regole sicure a presidio della democrazia.

Il senatore BACCARINI, premesso di condividere le osservazioni del dottor Billia sulla rete unica aperta a tutti i soggetti, chiede come possa conciliarsi la tv tematica (e quindi la creazione di veri e propri canali tematici) con la necessità per la RAI, proprio attraverso la sua articolazione in reti, di dare voce al massimo pluralismo possibile. In tale contesto è del tutto riduttivo che l'azienda si ponga obiettivi di maggiore efficienza ed efficacia sul mercato, senza coniugare tali aspetti con l'obiettivo di promozione del pluralismo. A tale riguardo vi deve essere pertanto a priori l'istituzione di una *authority* che possa anche svolgere compiti di progettazione degli assetti futuri; per altri versi occorre pensare invece ad un'*authority* di tipo europeo per tutto il settore dell'informazione.

Il senatore CARPINELLI chiede se si possono individuare parametri oggettivi vi per valutare nel tempo, non solo da parte dell'azienda ma di tutta la collettività nazionale, il raggiungimento degli obiettivi concernenti l'accrescimento della capacità e competitività dell'industria italiana in un contesto multimediale. Fa presente che sulla possibilità che la RAI possa realizzare tale obiettivo sono oggi sollevati molti dubbi, avendo in mente le accuse di svendita della tv pubblica al maggior concorrente nazionale che sono seguite alle recenti scelte del Consiglio di amministrazione.

In considerazione dell'inizio della seduta dell'Assemblea, il presidente BOSCO rinvia il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

29ª seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali POLI BORTONE.

La seduta inizia alle ore 15,25.

*PER L'ESPRESSIONE DI UN PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 248
(R007 000, C09ª, 0015ª)*

Il senatore CORMEGNA fa presente che presso la 8ª Commissione, competente in via primaria, è in corso d'esame in sede referente il disegno di legge n. 248, sulle competenze professionali dei geometri. Considerati i profili di competenza di questa Commissione, sottopone all'attenzione dei colleghi l'opportunità di chiedere al Presidente del Senato il deferimento del citato provvedimento in sede consultiva alla 9ª Commissione perchè possa esprimere il parere su una materia che tocca problematiche agrarie e rurali.

Il presidente FERRARI, recepita la volontà unanime di tutti i Gruppi, assicura che trasmetterà al più presto la richiesta al Presidente del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(900) Conversione in legge del decreto-lette 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA

(480) BORRONI ed altri - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo

(603) ROBUSTI - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore BORRONI rievoca l'oscillante comportamento del Governo e ricorda l'impegno assunto da questa Commissione di ultimare

quanto prima l'esame dei provvedimenti in titolo. Lamenta, quindi, l'assenza del Ministro e ne stigmatizza la condotta globale in ordine all'intera vicenda relativa all'istituzione dell'EIMA.

Il PRESIDENTE, considerata l'assenza anche del relatore, dispone la momentanea sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.

Si procede all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore BORRONI illustra l'emendamento 1.1.

Il senatore ORLANDO illustra l'emendamento 1.2, avente identico contenuto rispetto al precedente.

Dopo che il relatore BUCCI ha manifestato la sua opposizione agli emendamenti, ma si è detto disponibile ad una riformulazione del comma 4 dell'articolo 1, il senatore ORLANDO ritira l'emendamento 1.2.

Il ministro POLI BORTONE si dichiara contrario all'emendamento 1.1, perchè riduttivo rispetto alle finalità dell'istituendo Ente e perchè distorsivo rispetto alla realtà giuridica odierna; dichiara in particolare di riferirsi al Protocollo di intesa tra Stato e Regioni sottoscritto, per conto del Ministero, dal suo predecessore.

Per dichiarazioni di voto contrarie all'emendamento intervengono i senatori CORMEGNA, NATALI, ROBUSTI e FIEROTTI, il quale ne auspica il ritiro.

In senso favorevole all'approvazione intervengono, invece i senatori BARBIERI, DI BELLA, DI MAIO e DUJANY.

Il senatore CUSIMANO auspica il ritiro, dell'emendamento 1.1 e il senatore DEGAUDENZ preannuncia la sua astensione.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Il senatore ROBUSTI illustra l'emendamento 1.3.

Il relatore BUCCI dichiara di rimettersi al parere del Governo.

Il ministro POLI BORTONE invita a ritirarlo, perchè un ente economico di diritto pubblico muterebbe la natura giuridica del rapporto di lavoro dei dipendenti.

Dopo un invito del senatore CORMEGNA a ritirare l'emendamento, il senatore ROBUSTI lo ritira.

Il senatore BORRONI illustra, sul comma 3, l'emendamento 1.5, riformulato nella stesura finale, in cui ha introdotto un riferimento alla legge n. 491 del 1993 ed al Ministro delle politiche comunitarie.

Il senatore **ROBUSTI** chiede il momentaneo accantonamento di tale emendamento, giacchè correlato ad altre parti dell'articolato.

Il presidente **FERRARI** accoglie tale richiesta e dispone l'accantonamento anche degli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9/1, relativi al citato comma 3 dell'articolo 1.

Sul comma 4 il senatore **FIEROTTI** riformula l'emendamento 1.9/2 - sostituendo le parole «sentito il» con le parole «d'intesa col» - e lo illustra.

Il senatore **ROBUSTI** illustra l'emendamento 1.11 e prospetta l'ipotesi di una formulazione congiunta di tutti gli emendamenti relativi al comma 4 dell'articolo 1 del decreto.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che ogni deliberazione della Commissione deve aver luogo sulla base di un testo scritto e non sulla base di formulazioni estemporanee.

Il senatore **CORMEGNA** chiede che per ogni scansione temporale sia chiarito se si tratti di termini ordinatori ovvero perentori.

Il ministro **POLI BORTONE** manifesta la tendenziale disponibilità del Governo ad accogliere le proposte emendative relative al comma 4; invita comunque a rendere quei termini compatibili con le scadenze di programmazione economica di cui ai documenti finanziari dello Stato. Suggerisce infine di inserire la previsione della certificazione per i bilanci in questione.

Il senatore **BORRONI** dichiara di concordare con il Ministro per quanto riguarda la determinazione delle date e invita il relatore a formulare un emendamento al comma 4 che tenga conto delle esigenze emerse,

Il presidente **FERRARI**, in ragione dei concomitanti impegni dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente **FERRARI** avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 novembre, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 248 (subordinatamente all'effettivo deferimento) non solo alle ore 9, come già previsto, ma anche alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548,
recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo
E.I.M.A. (900)**

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da «dotato di autonomia» a «di seguito denominato Ente» con «L'Ente è strumento operativo dello Stato, delle regioni e delle province autonome; ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile».

1.1**BARBIERI, BORRONI, SCRIVANI, CORVINO, DI
BELLA**

Al comma 1 sostituire le parole da: «dotato di autonomia» a «di seguito denominato Ente» con «L'Ente è strumento operativo dello Stato, delle regioni e delle province autonome; ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile».

1.2**ORLANDO**

Al comma 1 dopo le parole «con personalità giuridica di» inserire «ente economico di diritto pubblico, di seguito denominato Ente. L'Ente è strumento operativo dello Stato e si avvale della collaborazione delle regioni, province e delle province autonome».

1.3**ROBUSTI**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministro per le risorse agricole alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, detta gli indirizzi programmatici, indica gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro rende conto annualmente al Parlamento del bilancio dell'Ente corredandolo di una relazione dettagliata sulle attività e, sui risultati dell'Ente».

1.4**BORRONI, BARBIERI, SCRIVANI, CORVINO, DI
BELLA**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo Statuto dell'Ente è predisposto dall'amministratore di cui all'articolo 8, d'intesa con il Ministro e il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito chiamato "Comitato", ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di concerto con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e delle politiche comunitarie».

1.5

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, SCRIVANI, DI
BELLA

Al comma 3 dopo le parole «denominato Ministro» inserire «d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro alimentari e forestali di cui all'articolo 6 della legge n. 491 del 1993, di seguito definito "Comitato", con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e delle politiche comunitarie».

Inserire il comma 4:

«4. Per i provvedimenti previsti dalla legge a tal fine espressamente indicati, si intende per intesa tra il Ministro ed il Comitato, l'approvazione da parte del Comitato, con voto segreto dei due terzi dei presenti, dei documenti predisposti dal Ministro e comunicati ai componenti del Comitato all'atto della convocazione.

Il Comitato è convocato di norma e salvi i casi d'urgenza motivata, almeno 10 giorni prima.

Il Comitato deve motivare attraverso il proprio coordinatore, pareri avversi alle proposte sottoposte all'approvazione e comunque non può respingere per più di tre volte i provvedimenti aventi lo stesso argomento».

1.6

ROBUSTI

Al comma 3 dopo le parole: «per la funzione pubblica» aggiungere le parole «e con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito chiamato Comitato».

1.7

ORLANDO

Al comma 3 sostituire le parole: «dal Consiglio di cui all'articolo 7» con le seguenti: «dall'amministratore di cui all'articolo 8».

1.8

FERRARI FRANCESCO, DEGAUDENZ, BORGIA

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo Statuto dell'Ente è predisposto dal Consiglio di cui all'articolo 7, sentito il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui all'articolo 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministro, d'intesa con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e delle politiche comunitarie».

1.9/1

FIEROTTI

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro, sentito il Comitato, nel quadro degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agro-industriale, determinati dalla Unione Europea e dalla politica agricola nazionale, indica le linee programmatiche e gli obiettivi ed è responsabile dell'adeguamento dell'Ente ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'Ente e sui risultati conseguiti».

1.9/2

FIEROTTI

Al comma 4, dopo le parole: «Il Ministro» inserire le seguenti: «d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

1.10

FERRARI FRANCESCO, DEGAUDENZ, BORGIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«5. Il Ministro d'intesa con il Comitato, detta le linee programmatiche e gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento in un periodo compreso tra l'11 novembre e il 15 dicembre una relazione dettagliata sulle attività e sui risultati dell'Ente specificando gli indirizzi programmatici e gli obiettivi concordati con il Comitato per il periodo successivo. Il bilancio dell'Ente deve essere presentato al Parlamento entro i termini stabiliti dalla legge».

1.11

ROBUSTI

Al comma 4 dopo le parole «ai medesimi» aggiungere le parole «rende, altresì, conto annualmente al Parlamento del bilancio dell'Ente, corredandolo di una relazione dettagliata sulle attività e sui risultati».

1.12

ORLANDO

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

63^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI*La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE REFERENTE**

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Ladu, relatore sul disegno di legge n. 1056, di conversione del decreto-legge n. 545, ha fatto sapere di non poter partecipare alla seduta odierna per motivi di salute. Sullo stesso decreto-legge n. 545 è stato peraltro espresso dalla Commissione bilancio un parere contrario su tre modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, riguardanti l'estensione al personale e ai dirigenti delle società controllate di provvidenze già previste a favore del personale e dei dirigenti dell'EFIM. Va altresì tenuto presente che nella seduta già convocata per domani pomeriggio si svolgerà l'audizione del Commissario liquidatore dell'EFIM che potrà fornire chiarimenti anche sulle disposizioni oggetto del sopracitato parere. Tale concomitanza di diverse circostanze suggerisce di rinviare l'inizio dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 545 ad una seduta da convocare per i primi giorni della prossima settimana, fermo restando l'impegno della Commissione a far sì che l'iter di conversione si concluda al più presto possibile.

Conviene con la proposta del Presidente il senatore LARIZZA, il quale sottolinea l'esigenza di chiarire su quali risorse pubbliche si possa fare affidamento per dare attuazione ad accordi che prevedono il ricorso ad ammortizzatori sociali per i lavoratori delle aziende in crisi.

All'unanimità la Commissione accoglie la proposta del Presidente di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1056.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

48ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(562) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CARNOVALI, illustra il provvedimento in titolo, volto a modificare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 503 del 1993 che ha commisurato l'integrazione al trattamento minimo di alcune pensioni al reddito del coniuge, con ciò colpendo in modo particolare quelle donne che, in un certo momento della loro carriera, hanno dovuto occuparsi della famiglia. Il relatore auspica quindi che il provvedimento sia rapidamente approvato in quanto atto necessario a riparare ad una ingiustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(98) SALVATO ed altri: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SPISANI, illustra il provvedimento in esame, volto alla creazione di nuovi posti di lavoro mediante la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale. Passa quindi ad illustrare l'articolato, soffermandosi sull'articolo 2 e sui compiti ivi previsti per le Commissioni regionali per l'impiego e quindi sull'articolo 3 che disciplina i progetti per lavori socialmente e ambientalmente utili e i corsi di formazione. L'articolo 5 disciplina invece l'attività di lavoratori dipendenti impiegati in lavori socialmente e ambientalmente utili, mentre l'articolo 6 prevede l'istituzione di imposte sui grandi patrimoni. Il relatore esprime quindi sul provvedimento alcune perplessità di fondo, la prima delle quali relativa al fatto che la normativa in esame rischia di

sovrapporsi alle norme dettate dai disegni di legge governativi di riforma del mercato del lavoro. Esprime in secondo luogo forti perplessità sulle norme relative all'articolo 6, non soltanto per i dubbi profili di costituzionalità ad esse connessi, ma anche per i preoccupanti effetti economici che potrebbero comportare. Auspica infine, un'utilizzazione più attenta delle risorse concesse dalla Comunità Europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini dei Paesi non appartenenti alla Comunità europea

(Parere al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito dell'esame e rinvio).
(R139b 000, C11*, 0005*)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 27 ottobre 1994.

La senatrice DANIELE GALDI, relatrice, illustra brevemente uno schema di parere favorevole con osservazioni, relativo al provvedimento in esame.

Si apre quindi il dibattito.

Interviene il senatore SPISANI che esprime forti perplessità relativamente alle osservazioni riguardanti l'articolo 3 dello schema di Regolamento riguardante la concessione di posti di lavoro ai lavoratori extracomunitari dopo l'effettuazione di una verifica sulla disponibilità dei lavoratori italiani a ricoprire quegli incarichi.

I senatori PUGLIESE e MANZI, che si dichiarano favorevoli all'osservazione relativa all'articolo 3, sostengono che la norma in esso contenuta può comportare una discriminazione nei confronti dei lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani.

Il senatore ZACCAGNA sottolinea che se il lavoratore extracomunitario è in possesso di un regolare permesso non appare esservi alcun motivo perchè egli debba subire un trattamento negativo. Molto diverso appare invece il caso del lavoratore extracomunitario clandestinamente immigrato nel Paese ed è proprio questo aspetto che deve più attentamente essere disciplinato con una nuova legge.

Il senatore MANFROI esprime perplessità anche sulla parte del parere relativa al visto temporaneo per i cittadini extracomunitari per consentire loro la ricerca del lavoro, temendo infatti che ciò possa aumentare il numero dei clandestini.

Il senatore ZANETTI fa notare che per avere il permesso di soggiorno in altri Paesi è richiesto il possesso preventivo di un contratto di lavoro.

Il senatore ZACCAGNA ribadisce che il punto da chiarire è quello di stabilire quante persone possono entrare ogni anno nel Paese e per quale motivo.

Il senatore PUGLIESE ritiene tuttavia che la norma contenuta nell'articolo 3 dello schema di regolamento contenga profili discriminatori nei confronti dei lavoratori extracomunitari.

Il senatore DE GUIDI dichiara di condividere l'osservazione avanzata dalla relatrice sull'articolo 3 e di ritenere in ogni caso necessario trovare una soluzione per favorire la presenza temporanea di questi lavoratori al fine di ricercare un posto di lavoro. Ciò non significa aprire inopinatamente le frontiere a tutti coloro che desiderano entrare nel Paese.

Il presidente SMURAGLIA invita la relatrice a ricercare una soluzione consensuale che tenga anche conto delle leggi rispetto alle quali lo schema di regolamento in esame dovrebbe semplificare le procedure.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(260) DANIELE GALDI: *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(514) GEI ed altri: *Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili*

(582) PAINI e MARCHINI: *Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»*

(642) CAMO ed altri: *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 20 ottobre 1994.

Si apre il dibattito.

Interviene per primo il senatore ZACCAGNA che sottolinea come il problema del collocamento dei disabili debba essere esaminato dal duplice punto di vista dell'azienda e del disabile. A tale proposito ritiene che il sistema di quote previsto da alcuni dei provvedimenti in esame rischi di diventare un disincentivo all'applicazione della normativa. Rappresenta infatti un elemento fondamentale l'introduzione di criteri di maggiore gradualità riguardo al numero dei dipendenti di ciascuna azienda, presi in considerazione al fine di stabilire il collocamento dei disabili. Ritiene inoltre prioritaria l'individuazione delle categorie beneficiarie della legge con una rivisitazione della posizione dei cosiddetti soggetti appartenenti alle fasce sociali deboli che normalmente non hanno svantaggi di tipo fisico e che quindi sono preferiti nell'assunzione, ai disabili veri e propri. Necessaria appare inoltre un'attenta considerazione della dimensione delle aziende e del tipo di lavoro da esse svolto per operare un collocamento mirato del disabile una volta effettuato l'opportuno addestramento.

Il senatore DE GUIDI ritiene che la normativa in questione dovrebbe collocarsi in un contesto più ampio di riforma del mercato del lavoro e partire da un'attenta considerazione delle esigenze dei disabili. Esprime a tal proposito forti perplessità sull'esperienza dei laboratori protetti che hanno rappresentato soltanto un costo per la collettività, mentre ritiene che le soluzioni per il disabile debbano essere trovate direttamente sul posto di lavoro. Sottolinea infine che il problema prioritario è tuttavia l'inserimento di questi soggetti nella società e che ciò non può prendere le mosse soltanto da una logica produttiva.

Prende infine la parola la senatrice DANIELE GALDI che, sottolineando l'urgenza di costituire un comitato ristretto (proposta sulla quale si dichiara favorevole il relatore), ricorda le norme contenute nella legge n. 482 del 1968, disciplina ormai ultraventennale e non più utilizzabile per il collocamento dei disabili. Ribadisce pertanto la necessità di mettere in atto strumenti che rendano possibile il lavoro dei disabili con scopi produttivi e non assistenziali e sottolinea come l'inserimento mirato che alcuni disegni di legge disciplinano abbia proprio questo scopo. Ricorda quindi alcuni punti qualificanti del disegno di legge di cui è prima firmataria, relativamente per esempio alla tutela delle fasce sociali deboli del mercato del lavoro, alle quali è riservato solo temporaneamente il diritto di godere della disciplina riguardante le assunzioni obbligatorie: dichiara infatti di condividere le preoccupazioni espresse a questo proposito dal senatore Zaccagna. Ricorda quindi un progetto varato a Genova per l'inserimento mirato di invalidi psichici i quali - come è noto - non sono attualmente considerati dalla disciplina in vigore e fa presente infine l'importanza della concessione, prevista nei disegni di legge, di incentivi alle aziende che assumono disabili e la novità consistente nell'attivazione di fondi regionali per la gestione delle attività di supporto agli inserimenti mirati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Nisticò.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia: audizione dei componenti della Commissione Unica del farmaco
(R048 000, C12ª, 0001ª)

In apertura di seduta il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda sinteticamente le finalità dell'indagine conoscitiva in titolo.

Ha quindi la parola il dottor SCIOTTI, il quale illustra il lavoro svolto dalla Commissione Unica del farmaco (CUF) dalla sua istituzione fino ad oggi, nel corso di ben 50 sedute. La Commissione ha assolto al compito, attribuitole dal provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1994 (legge n. 537 del 1993), di riclassificare i farmaci in diverse fasce, secondo criteri prefissati dalla Commissione stessa sulla base delle indicazioni poste dal legislatore. La Commissione si è essenzialmente attenuta al criterio della efficacia clinica dei farmaci, classificando i prodotti farmaceutici in tre fasce: fascia A, nella quale sono stati inseriti i farmaci la cui efficacia è stata giudicata essenziale; fascia B, nella quale sono stati inseriti i farmaci la cui efficacia è stata giudicata di particolare rilevanza; fascia C, che rappresenta una categoria residuale, nella quale sono confluiti i farmaci non compresi nelle prime due fasce. Parallelamente al criterio dell'efficacia clinica, la Commissione ha peraltro tenuto presente anche il criterio della economicità del farmaco, dal momento che il decreto legislativo n. 266 del 1993 le aveva attribuito il compito di verificare la compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche.

La Commissione ha correttamente compiuto la riclassificazione dei farmaci entro il dicembre 1993 ed ha notificato il provvedimento di riclassificazione alle aziende farmaceutiche, le quali hanno trasmesso le proprie controdeduzioni nel prescritto termine di 60 giorni. In esito a

tale procedura, la Commissione Unica del farmaco ha elaborato la classificazione definitiva, con la quale sono stati inseriti 4.500 farmaci nella fascia A, 500 nella fascia B e 7.000 nella fascia C.

L'intera operazione di riclassificazione rispetta sostanzialmente il limite di 10.000 miliardi per il rimborso dei farmaci classificati nelle fasce A e B a carico del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione Unica del farmaco ha altresì proceduto ad esaminare interventi volti a favorire l'approccio del cittadino nei confronti del farmaco, suggerendo una razionalizzazione delle confezioni medicinali e un controllo ministeriale sulle prescrizioni farmaceutiche.

Interviene quindi il professor GARATTINI, a giudizio del quale, anche al fine di non ripetere gli errori del passato, l'efficacia e l'economicità dei farmaci devono essere, valutate contestualmente, possibilmente dallo stesso organismo.

Per quel che riguarda il prezzo dei farmaci, occorre ricordare che si tratta di un dato estremamente aleatorio, sul quale incidono fattori molto diversi tra loro. Essi sono infatti determinati dalle multinazionali, che commercializzano lo stesso farmaco a prezzi diversi a seconda dei diversi mercati. In tale ottica, suscita perplessità l'ipotesi di stabilire un prezzo medio europeo, che risulterebbe sostanzialmente incongruo rispetto alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Quest'ultimo, che acquista un'enorme quantità di prodotti farmaceutici sul mercato, dovrebbe essere in grado di contrattare direttamente il prezzo di acquisto, anziché subirlo. Inoltre, sul mercato sono presenti numerosi farmaci con lo stesso principio attivo che vengono posti in vendita a prezzi diversi, il che favorisce una ampia possibilità di scelta da parte dell'acquirente.

Dopo aver ricordato che il CIPE non ha adeguatamente assolto ai compiti che la legge gli aveva attribuito in materia di sorveglianza dei prezzi, il professor Garattini fa inoltre presente che solo il 6 per cento dei bilanci delle industrie farmaceutiche viene devoluto ai fini della ricerca e che pertanto l'accusa rivolta alla Commissione Unica del farmaco di aver provocato una contrazione dei fondi per la ricerca attraverso una contrazione dei prezzi delle specialità medicinali risulta del tutto pretestuosa.

Quanto infine alla previsione di 9.000 miliardi, contenuta nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1995 attualmente all'esame della Camera dei deputati per il rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale delle specialità medicinali di cui alle fasce A e B, egli dichiara di considerarla congrua, anche se occorre forse precisare meglio le modalità con cui si intende pervenire a tale cifra partendo dalla previsione attuale di 10.000 miliardi. Operare una riduzione di 1.000 miliardi è infatti possibile (attraverso un'ulteriore revisione dell'attuale classificazione, ovvero una razionalizzazione delle confezioni dei farmaci), ma è comunque essenziale tenere conto delle prioritarie esigenze del paziente, a carico del quale non può essere indiscriminatamente posta l'eventuale differenza tra onere rimborsato e prezzo di mercato del farmaco. A tal fine, potrebbero essere invece utilmente individuate fasce di reddito differenziate in base alle quali modulare il contributo dei cittadini all'acquisto dei farmaci.

Il professor FRATI, premesso che il risultato del lavoro intrapreso dalla Commissione Unica del farmaco, sulla base della legislazione vigente, è stata la riclassificazione dei farmaci secondo la loro diversa efficacia clinica, svolge successivamente alcune riflessioni.

Innanzitutto, appare opportuno per il futuro modulare diversamente l'entrata in vigore delle disposizioni che comportano notevoli variazioni rispetto all'ordinamento vigente. La contestuale entrata in vigore della norma che istituiva la Commissione Unica del farmaco e di quella che prevedeva la riclassificazione dei farmaci ha comportato infatti notevoli disagi, che sarebbe auspicabile evitare in futuro.

Inoltre, risulta essenziale coinvolgere maggiormente le regioni nell'opera di riclassificazione dei farmaci, stante la loro competenza e il loro diretto interesse alla distribuzione dei farmaci sul territorio, alla permanenza di strutture di *day hospital*, e così via.

Infine, per quanto riguarda la ricaduta in termini di occupazione delle operazioni di riclassificazione, egli ritiene che si tratti di aspetti distinti, dal momento che la Commissione Unica del farmaco deve affrontare il problema in termini esclusivamente clinici. Per la ricerca, potranno essere individuate altre soluzioni, eventualmente nel senso della defiscalizzazione degli investimenti, promuovendo nel contempo proficue associazioni in consorzi delle industrie farmaceutiche.

Interviene, quindi, di nuovo il dottor SCIOTTI, per chiarire innanzitutto il riferimento fatto dal professor Garattini all'insufficiente intervento del CIPE nell'opera di riclassificazione. Nella fase di transizione da un regime di prezzi amministrati, sotto la vigilanza del CIP, ad un regime di prezzi sorvegliati, controllati dal CIPE, la legge n. 537 del 1993 aveva infatti attribuito a quest'ultimo il compito di individuare i criteri per la determinazione del prezzo medio europeo dei farmaci. I ritardi nell'assolvimento di tale compito hanno comportato un forte aggravio di spesa, dal momento che i farmaci per i quali non è stato ancora individuato il prezzo medio europeo sono stati esclusi dalle categorie per le quali è previsto il rimborso a carico dello Stato solo molto recentemente, anzichè dall'inizio dell'anno come sarebbe stato auspicabile.

Per quanto riguarda invece la richiesta di maggior coinvolgimento delle Regioni avanzata dal professor Frati, egli ricorda che molti dei componenti della Commissione Unica del farmaco sono stati designati proprio dalle Regioni e che nel corso dei lavori della Commissione molto frequenti sono stati gli scambi e i contatti con i presidenti regionali.

Interviene poi il professor CUCCURULLO il quale esprime il timore che addossare ai cittadini l'onere di colmare la differenza tra il prezzo rimborsato dallo Stato e l'effettivo prezzo di mercato dei farmaci possa determinare un increscioso aumento del comparaggio. Vi è infatti il rischio di rispettare solo formalmente il limite di 9.000 miliardi posto per l'onere a carico dello Stato, riversando indiscriminatamente la differenza rispetto ai prezzi del mercato sui cittadini, con effetti disastrosi sui bilanci dei ceti meno abbienti. Meglio sarebbe allora individuare diverse fasce di reddito, sulle quali modulare le possibilità di esenzione. In tale ottica, egli auspica l'individuazione di due sole fasce di farmaci

delle quali una a totale carico dello Stato e l'altra con compartecipazione alla spesa dei cittadini, secondo ben precise fasce di reddito.

Dopo brevi interventi del dottor SCIOTTI e del presidente ALBERTI CASELLATI, ha la parola il dottor BOZZINI il quale ricorda come i criteri seguiti dalla Commissione Unica del farmaco nell'opera di riclassificazione siano stati essenzialmente tre: l'efficacia del farmaco, in termini assoluti, la sua efficacia in rapporto al rischio e la sua efficacia in rapporto al costo. Tale efficacia è stata riscontrata attraverso studi clinici estremamente accurati, basati sui risultati delle singole specialità medicinali in termini di allungamento della vita o miglioramento delle condizioni del paziente. L'opera di riclassificazione effettuata comporta un onere per i rimborsi a carico dello Stato pari a circa 10.300 miliardi e quindi sostanzialmente in linea con l'obiettivo prefissato per il 1994 di 10.000 miliardi.

Quanto alle distorsioni verificatesi nel mercato, esse non sono determinate dalla riclassificazione, ma da una situazione di crisi delle imprese farmaceutiche già individuata da tempo, dovuta essenzialmente alla incapacità delle industrie italiane a sviluppare la ricerca ed a brevettare nuove specialità.

Egli rileva infine con preoccupazione l'elevato numero di soggetti per i quali sono previste esenzioni dal concorso nella spesa farmaceutica, sottolineando il rischio che ciò possa comportare lo sfondamento del «tetto» prefissato di 9.000 miliardi per il 1995.

Il professor FEDERSPIL dissente dal professor Garattini quanto all'opportunità che la valutazione di efficacia e quella di economicità di un prodotto farmaceutico siano svolte da uno stesso organismo. A suo giudizio la Commissione unica per il farmaco deve infatti tenere essenzialmente conto della efficacia clinica dei farmaci, rinviando ad un diverso momento la valutazione della loro economicità.

Anche per quel che riguarda il giudizio sullo stanziamento di 9.000 miliardi per i rimborsi a carico dello Stato, egli dissente con il professor Garattini. Tale cifra non può infatti essere giudicata soddisfacente poichè essa determina una grave contrazione nel numero dei medicinali disponibili per i pazienti.

Nè appare particolarmente iniquo il principio della compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica purchè ciò avvenga evidentemente sulla base di precise fasce reddituali.

Per quel che riguarda infine i criteri seguiti dalla Commissione Unica del farmaco nell'opera di riclassificazione, egli ricorda che, oltre a quelli indicati dal dottor Bozzini, ne sono stati presi in considerazione anche altri quali il potenziale abuso da parte dei medici, l'uso sociale di alcuni farmaci e così via. L'adozione di criteri così diversi tra loro, al di fuori di una precisa scala gerarchica, ha tuttavia comportato una certa farraginosità del lavoro svolto, nonché alcune difformità di risultato.

Il professor FABBRIS fa presente l'estrema difficoltà di individuare un criterio cui conferire carattere di priorità, nell'opera di riclassificazione. Infatti è necessario assumere tutti i criteri che risultino indispensabili per operare scelte ponderate. La Commissione Unica del farmaco ha pertanto sostanzialmente eletto il criterio dell'efficacia e, a parità di

efficacia, quello del costo. Le eventuali difformità di opinioni possono, in tale ottica, tutt'al più riguardare il giudizio relativo alla parità di efficacia. Accanto a tali criteri, è risultato tuttavia indispensabile considerare altri, con riferimento a problemi specifici.

D'altra parte, la Commissione Unica del farmaco ha operato prevalentemente in modo unanime ed ha avuto ampi riconoscimenti anche da parte di coloro che ne avevano avversato la costituzione. La Commissione ha infatti ridotto di 3-4.000 miliardi la spesa a carico dello Stato ed ha riclassificato i farmaci rendendo disponibile al cittadino un numero più elevato di farmaci rispetto al passato. A questo proposito, egli esprime il rammarico che analoghi riconoscimenti non siano stati espressi anche in sede parlamentare, sede dalla quale sono al contrario provenute proposte di ridimensionamento delle competenze della Commissione.

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa presente che i rappresentanti della Commissione Unica del farmaco sono stati invitati all'audizione proprio al fine di esporre con chiarezza il proprio operato e che nessuno dei membri della Commissione ha finora preso la parola per esprimere il proprio giudizio.

Interviene successivamente il professor GESSA, a giudizio del quale il problema principale risiede nella classificazione in fascia C di quei farmaci di dimostrata efficacia il cui costo è stato giudicato eccessivo soprattutto rispetto ad altri farmaci considerati analoghi posti sul mercato ad un prezzo inferiore (e pertanto classificati in fascia A). La scelta tra farmaci analoghi è stata in questo modo inopportunamente rimessa a soggetti direttamente interessati quali le industrie, ovvero meno competenti quali i medici, ovvero ancora facilmente ricattabili quali i pazienti.

In relazione alle osservazioni del professor Gessa intervengono il professor FEDERSPIL, (per dichiarare che tale scelta è stata invece opportunamente rimessa alla responsabilità dei medici, non rappresentando le decisioni della Commissione Unica del farmaco dei dogmi indiscutibili, ma al contrario dovendo essere continuamente confrontate con il giudizio della clinica medica), ed il professor GARATTINI ricorda che in passato molti medici hanno prescritto farmaci che successivamente sono stati unanimemente giudicati inutili se non dannosi).

Ha infine la parola il professor VICARI il quale sottolinea le condizioni di difficoltà e di emergenza in cui si è trovata ad operare la Commissione Unica del farmaco, dotata di compiti sostanzialmente esecutivi. A suo giudizio le due strutture competenti facenti capo al Ministero (Direzione generale del Servizio farmaceutico e Istituto superiore di sanità) dovrebbero, a regime, valutare le domande di registrazione dei farmaci ed elaborare un primo rapporto. Il rapporto dovrebbe essere successivamente esaminato da una Commissione del farmaco, con compiti non più meramente esecutivi ma consultivi e di controllo rispetto all'operato di tali organi. In tal modo si ricalcherebbe l'articolazione proposta anche in sede comunitaria con evidenti vantaggi in termini di efficacia.

Per quanto riguarda l'opportunità di procedere congiuntamente alla valutazione dell'efficacia e dell'economicità dei singoli farmaci, prospettata dal professor Garattini, egli si esprime invece in termini opposti, dal momento che a suo giudizio la valutazione del rischio-beneficio di un farmaco dovrebbe essere tenuta distinta dalla valutazione del suo costo, a parità di efficacia rispetto ad altri prodotti.

Seguono richieste di chiarimenti da parte dei senatori.

Il senatore MARTELLI, preso atto delle diversità di opinioni espresse dai rappresentanti della Commissione Unica del farmaco, riferisce in merito ad alcune dichiarazioni recentemente rese dal professor Santaniello, presidente emerito del Consiglio di Stato. Dopo le recenti vicende legate a «Tangentopoli», i primi interventi del legislatore avrebbero aumentato, secondo il professor Santaniello, la confusione normativa, in particolare per quanto riguarda l'immissione in commercio e la riclassificazione delle specialità medicinali. In tale opera, il Ministero della sanità avrebbe totalmente abdicato alle proprie funzioni, delegando ogni competenza alla Commissione Unica del farmaco; quest'ultima, condizionando tra l'altro il rimborso da parte dello Stato ad una drastica riduzione del prezzo di mercato dei farmaci, avrebbe agito in modo discutibile, anche sotto il delicato profilo della compatibilità della normativa comunitaria.

Il senatore Martelli chiede ai rappresentanti della Commissione Unica del farmaco di esprimersi in merito a tali dichiarazioni, nonché sulle motivazioni che hanno indotto ad includere nella fascia C molte specialità medicinali di grande rilievo.

Il senatore TORLONTANO, dopo aver denunciato le difficoltà in cui spesso debbono operare i parlamentari, dà atto alla Commissione Unica del farmaco di aver operato in modo degno del massimo rispetto, contribuendo a superare la situazione precedente in cui l'informazione scientifica sui farmaci era affidata alle sole industrie farmaceutiche.

Egli chiede peraltro ai rappresentanti della Commissione Unica del farmaco se ritengano possibile incrementare in Italia l'uso dei prodotti galenici, che in altri paesi quali l'Inghilterra, sono estremamente diffusi, indicandone eventualmente le possibili modalità di diffusione.

Il senatore DI ORIO auspica la redazione di un libro bianco sull'operato della Commissione Unica del farmaco, al fine di documentare l'ampio dibattito svoltosi nel suo seno.

Interviene infine il senatore DIONISI, il quale esprime soddisfazione per l'andamento dell'audizione, che rappresenta una verifica del lavoro svolto dalla Commissione Unica del farmaco anche in vista della elaborazione di un testo legislativo di riforma della Commissione e di rinnovo della politica del farmaco in generale.

Dagli orientamenti espressi, sembra emergere opportunamente l'indirizzo verso una riclassificazione dei farmaci in due sole fasce: una per i farmaci sostanzialmente utili e una per quelli sostanzialmente superflui.

Dopo aver dato atto alla Commissione di aver svolto un lavoro pregevole, cui sono stati tuttavia posti dei limiti dai vincoli di spesa che a

volte hanno fatto premio sul rigore scientifico, il senatore Dionisi lamenta il fatto che farmaci di uso comune per patologie non gravi ma tuttavia di natura quotidiana siano stati inclusi nella fascia C.

In considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente ALBERTI CASELLATI rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

51^a Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene il ministro dell'ambiente Matteoli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1062) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore FANTE illustra il testo approvato dalla Camera dei deputati, auspicando che sia definitivamente convertito in legge: esso contiene una disciplina necessaria ad introdurre la definizione di residuo riutilizzabile, in attesa della nuova normativa comunitaria sui rifiuti. La giurisprudenza sviluppatasi sui residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione, infatti, ha oberato le piccole imprese di una serie di adempimenti burocratici: per il loro superamento il testo in esame prevede un ampio snellimento procedurale.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore MACERATINI interviene rivolgendo un indirizzo di saluto al Ministro ed un apprezzamento per l'intervento del relatore.

Il senatore RONCHI esprime riserve sull'impostazione del decreto-legge, volto a distinguere la nozione di residuo da quella di rifiuto: l'obiettivo da conseguire dovrebbe essere quello di destinare al riutilizzo e riciclo tutti i rifiuti per i quali sia possibile evitare il ricorso ad operazioni di smaltimento. Si è invece scelto di sottrarre alla tipologia dei rifiuti una quota - da destinare a riutilizzo - individuata più o meno arbitrariamente: ciò appare limitativo delle più ampie possibilità di assoggettare a controllo l'intera categoria dei rifiuti, consentendo lo sviluppo

di tecnologie innovative atte a determinarne il riutilizzo come fonti energetiche e di materie prime.

Il Gruppo progressisti Verdi-La Rete avrebbe invece preferito che si introducesse una norma transitoria per i residui da assoggettare a procedure semplificate, senza includervi le sostanze tossico-nocive; gli impianti finali di riutilizzo dei residui, poi, andrebbero sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (eventualmente secondo un modello semplificato). Non può infatti dimenticarsi che le vicende giudiziarie all'origine del provvedimento attenevano all'utilizzo di fanghi come concimi nella pianura Padana, in cui si era determinato un livello di inquinamento assai grave del terreno e delle falde idriche: la necessità di non gravare le imprese di adempimenti burocratici eccessivi non può indurre a tralasciare i gravi rischi di ricadute ambientali assai pesanti, derivanti dalla diffusione di tecniche non controllate in materia di rifiuti.

Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti sia in Commissione che in Assemblea, considerato che i rischi dell'approvazione del decreto-legge nell'attuale testo sono troppo alti a paragone degli eventuali vantaggi.

Il senatore STANISCIÀ condivide la necessità di un provvedimento in materia di residui di lavorazione, i quali attualmente sono destinati a discariche più o meno controllate, mentre potrebbero essere utilizzati come materie prime, supplendo alla carenza in cui versa il nostro paese; anche le aziende e gli enti locali richiedono il superamento di uno stato di incertezza del diritto, che caratterizza la questione dopo gli interventi giurisprudenziali. Eppure, non si può accedere alla conversione del decreto-legge senza ulteriori modifiche, perchè il testo va esaminato ed arricchito introducendo garanzie ulteriori per la tutela ambientale; non può infatti mantenersi inalterato l'attuale rinvio ad elenchi redatti dalle Camere di commercio per la definizione dei residui, considerato che la genericità della previsione potrebbe estendere eccessivamente l'ambito della categoria. Il Gruppo progressisti-federativo si riserva pertanto la presentazione di emendamenti migliorativi sia in Commissione che in Assemblea.

Replica agli intervenuti il relatore FANTE, affermando di apprezzare l'impostazione del senatore Ronchi che valuta positivamente l'obiettivo del riutilizzo dei residui in contrapposizione alla loro qualificazione come rifiuti, con connessi problemi di smaltimento. Sottolinea, poi, come il decreto in esame introduca una normativa «ponte», in attesa dell'adozione di una legge-quadro in materia e del recepimento delle direttive comunitarie; essa risponde a due obiettivi: evitare che la prevista tassa comunitaria sui rifiuti possa essere applicata anche ai residui, assoggettando milioni di utenti ad un'ingiusta tassazione e prevenire la disincentivazione del mercato del riciclo.

Pur comprendendo i timori sollevati relativamente all'ipotesi che anche rifiuti tossici e nocivi possano essere considerati residui, ritiene però che nel decreto siano contenute norme atte a salvaguardare da eccessivi rischi. Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla possibilità - da lui peraltro ritenuta non attuale - che possa diffondersi la prassi di utilizzare la termodistruzione per sottrarsi alla normativa sui rifiuti - invita la Commissione ad approvare il decreto nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il ministro MATTEOLI, in sede di replica, esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Fante e per le osservazioni formulate dagli intervenuti. Come è emerso infatti dalla discussione generale, sono finora mancati provvedimenti volti ad evitare un incremento dell'entità dei rifiuti da smaltire e il decreto-legge in esame risponde ad un'esigenza sentita da almeno quattro anni e sostanzialmente contrastata dagli interessi connessi alla gestione delle discariche e degli impianti di smaltimento. A seguito del decreto circa il 20 per cento dei rifiuti industriali prodotti in Italia potranno essere recuperati anzichè distrutti; si tratta di una normativa «ponte» in attesa del recepimento delle direttive comunitarie in materia e della prevista adozione di testi unici rispondenti agli obiettivi ritenuti prioritari dal Governo di incentivazione del riutilizzo dei residui e della combustione.

Dopo avere precisato che nell'articolo 1, comma 3, sono rinvenibili garanzie sufficienti per quanto riguarda i rifiuti tossici e nocivi, invita la Commissione ad approvare sollecitamente il decreto nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, onde evitare una sua ulteriore reiterazione.

Il presidente BRAMBILLA dichiara chiusa la discussione generale e propone come termine per gli emendamenti le ore 18 di oggi.

Sulla proposta del Presidente, si apre un breve dibattito.

Il senatore CARCARINO lamenta i tempi incredibilmente ristretti in cui il Senato è chiamato ad approvare il decreto-legge, sottolineando come la Camera dei deputati lo abbia trattenuto per sette mesi e come risulti lesivo delle prerogative di questo ramo del Parlamento l'ipotesi di un'approvazione in poche ore che prescindano da qualunque esame nel merito.

Il senatore GIOVANELLI ritiene il contenuto del provvedimento troppo importante per non richiedere una sua valutazione anche nel merito; chiede pertanto che venga fissato un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore FANTE si associa alle proteste del senatore Carcarino, dicendo di essersi trovato egli stesso in difficoltà come relatore, ma ritiene comunque che si debba procedere ad un rapido completamento dell'esame per evitare una ulteriore reiterazione del decreto.

Il senatore RONCHI ritiene inutile procedere oltre nell'*iter*, ove venga presentato un numero elevato di emendamenti che non potranno comunque essere esaminati in tempo utile.

Il senatore FALQUI lamenta che decreti-legge di grande rilevanza non solo per l'ambiente ma anche per la gestione dell'economia del Paese, come quello oggi all'esame e quello relativo ai rischi industriali, vengano trasmessi dalla Camera a ridosso della scadenza costituzionale.

Il senatore SPECCHIA richiama l'attenzione sul fatto che il decreto nella sua prima stesura è stato già discusso dal Senato nella scorsa

legislatura e sollecita pertanto un *iter* accelerato onde evitare reiterate iterazioni.

Il senatore MATTEJA ritiene comunque opportuna la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti in Commissione, valutandosi, poi, nella seduta di domattina la possibilità di pervenire al completamento dell'esame.

Il senatore DI BENEDETTO sollecita la presentazione di emendamenti direttamente in Assemblea allo scopo di accelerare l'*iter* in Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente BRAMBILLA fissa alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1081) Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero
(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Su proposta della relatrice BRICCARELLO, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1076) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su richiesta del senatore VILLONE, l'esame del provvedimento in titolo è rimesso alla sede plenaria.

(804) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(805) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Illustra il provvedimento il senatore MAGLIOZZI, proponendo di esprimere un parere favorevole: conviene la Sottocommissione.

(807) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore MAGLIOZZI la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(858) Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo di emendamenti alla Convenzione sulla riduzione dei casi di pluralità di nazionalità e sugli obblighi militari in caso di nazionalità plurima, fatto a Strasburgo il 2 febbraio 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI espone il contenuto del disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(875) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(990) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici, tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI espone il contenuto del disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 feb-

braio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Il relatore GUBBINI illustra il provvedimento e propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(504) PETRICCA ed altri - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-1945
(Parere alla 2ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore MAGLIOZZI si sofferma sulle finalità del disegno di legge, ritenendo che non vi siano motivi di perplessità di ordine costituzionale.

Il presidente PERLINGIERI osserva che la fissazione *ex lege* di un limite di età per la conclusione dell'esercizio di attività professionali impone una riflessione sulla sua stessa compatibilità costituzionale, ritenendo opportuno introdurre elementi di flessibilità nella normativa in questione, senza rigide preclusioni.

Ad avviso del senatore DE MARTINO il disegno di legge sollecita una considerazione critica verso misure derogatorie, sotto il profilo in questione, concernenti specifiche condizioni soggettive.

Il senatore VILLONE reputa preferibile trattare il disegno di legge nella sede plenaria, soprattutto in considerazione della questione di ordine generale sollevata dal Presidente.

L'esame del disegno di legge viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(854) LAFORGIA ed altri - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni
(Parere alla 2ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, l'esame del disegno di legge in titolo viene rimesso alla sede plenaria.

(888) LAFORGIA ed altri - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori
(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

(855) LAFORGIA ed altri - Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria)

(Parere alla 2ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

L'esame del disegno di legge in titolo è rimesso alla sede plenaria su proposta del senatore MAGLIOZZI.

(1028) PELLEGRINO ed altri - Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale

(Parere alla 2ª Commissione: rimessione alla sede plenaria)

L'esame del disegno di legge in titolo è rimesso alla sede plenaria su proposta del senatore MAGLIOZZI.

(98) SALVATO ed altri - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore VILLONE propone di formulare un parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI prospetta l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito che l'attribuzione di nuove competenze amministrative alla Presidenza del Consiglio dei ministri non è compatibile con il suo stesso profilo istituzionale, definito dalla legge n. 400 del 1988. Sarebbe preferibile, pertanto, istituire il Fondo di cui si tratta presso il Ministero del lavoro. Esprime perplessità, inoltre, sul meccanismo di chiamata numerica previsto dall'articolo 5, per le possibili disparità di trattamento che ne potrebbero derivare.

Il relatore VILLONE, quindi, osserva che le disposizioni contenute nell'articolo 6 dovrebbero essere valutate sotto il profilo della loro congruità allo scopo che si prefiggono, anche in riferimento al generale equilibrio del sistema tributario.

Concorda il presidente PERLINGIERI, che rileva altresì l'assenza della quantificazione degli oneri finanziari conseguenti al provvedimento proposto.

In proposito la senatrice BRICCARELLO considera impropria l'introduzione di una misura tributaria radicalmente innovativa per una finalità circoscritta e censura, alla stregua dei principi costituzionali, la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo articolo 6.

La Sottocommissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole, integrato dalle osservazioni esposte nel corso dell'esame.

(1062) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione rimette alla sede plenaria l'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 13,40.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente della Commissione Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(163) FUROTTI e GARATTI: *Norme relative alla iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti:* parere non ostativo;

(405) LUBBRANO DI RICCO: *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche:* rinvio dell'emissione del parere;

(775) ROSSO e TABLADINI: *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'arricchimento illecito conseguente alla violazione di norme nello svolgimento di pubbliche funzioni:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 6^a Commissione:

(1038) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, approvato dalla camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 7^a Commissione:

(395) BUCCIARELLI ed altri: *Norme sulla circolazione dei beni culturali:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 10^a Commissione:

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(260) DANIELE GALDI: *Norme per il diritto al lavoro dei disabili:* rinvio dell'emissione del parere;

(514) GEI ed altri: *Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili:* rinvio dell'emissione del parere;

(642) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili: rinvio dell'emissione del parere;

alla 12ª Commissione:

(223) BETTONI BRANDANI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: rinvio dell'emissione del parere;

(713) NAPOLI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzionale dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: rinvio dell'emissione del parere;

(822) DIONISI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco: rinvio dell'emissione del parere;

alla 13ª Commissione:

(1062) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla Commissione plenaria.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

25° Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica Meo Zilio.

La seduta inizia alle ore 10,20.

(1045) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PODESTÀ facendo presente che si tratta della reiterazione del decreto-legge in tema di funzionamento delle università. Il testo, rispetto alla versione precedente, riproduce il contenuto di molti emendamenti accolti dalla Commissione istruzione. Per quanto di competenza, si deve far presente che all'articolo 3 è stata introdotta una modifica che mira ad ottemperare il parere reso dalla Commissione bilancio in data 13 settembre 1994 sul testo. Quanto alle altre modifiche, occorre notare che il comma 3 dell'articolo 5, nel precisare che alcuni lettori di lingua straniera hanno diritto all'assunzione nei limiti indicati nei commi 1 e 2, potrebbe preconstituire giustificazione a pretese di immissioni in ruolo: occorrerebbe modificare la dizione «diritto» con quella «precedenza».

La norma tuttavia che pone maggiori problemi è quella di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8, che riproducono il vecchio emendamento 8.15, sul quale la Commissione si espresse in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in data 20 ottobre 1994. In sostanza, l'emendamento mira a far sì che i maggiori introiti derivanti alle università dall'aumento delle tasse e contributi disposto a seguito della legge n. 537 del 1993, anziché essere utilizzati per la copertura dei costi dei servizi, vengano destinati per il 30 per cento ad interventi a favore degli studenti: in questo modo si pone un problema di copertura, in quanto le corrispondenti risorse vengono meno per la copertura dei costi e devono essere reperite a carico del bilancio dello Stato. Il comma 6, inoltre, de-

stina le risorse di cui al capitolo 1527 del Ministero dell'Università sempre ad interventi a favore degli studenti. Tuttavia la norma specifica che tali risorse sono comprensive dei residui 1994. Se si intende così i residui che si formeranno nel corso dell'anno, il riferimento è privo di senso, in quanto i residui saranno tali nell'esercizio successivo. Se si intende invece quelli che provengono dall'esercizio precedente, si deve presumere che in tal modo si miri ad utilizzare residui di stanziamento, che invece devono andare in economia. Pertanto andrebbe soppresso il riferimento ai residui. Quanto infine al comma 7, esso precisa che il Ministero dell'Università «destinerà una quota di finanziamento ordinario al riequilibrio dei costi e delle previsioni d'entrata»: il che pare dizione di cui non si riesce a comprendere la portata giuridica, e come tale da sopprimere.

Conclusivamente, si potrebbe trasmettere un parere favorevole, condizionato alla modifica del comma 3 dell'articolo 5 e alla soppressione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8.

Il sottosegretario MEO ZILIO dichiara di rimettersi al parere della Sottocommissione.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere nel senso proposto dal relatore.

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PACE, che osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge la cui prima versione risale al 23 novembre 1993, in materia di liquidazione dell'EFIM. Sull'articolo 1, comma 1, che amplia la durata dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria da parte delle società controllate dall'EFIM, l'effetto è quello di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato: il Governo deve quindi chiarire la congruità delle risorse disponibili sull'apposito fondo in essere presso il Ministero del lavoro.

Analoghi chiarimenti il Governo deve fornire sull'articolo 1, comma 2, che pone a carico della gestione liquidatoria le retribuzioni dei dipendenti mantenuti in servizio al fine di assicurare i livelli minimi produttivi. Lo stesso comma 2-bis nell'articolo 1 merita un chiarimento dal Governo sotto il profilo finanziario, in quanto estende i trattamenti previsti per i dirigenti EFIM a quelli delle società controllate dall'EFIM. Si tratta di conoscere il numero delle persone interessate, il maggior onere che si produce e le modalità della copertura.

Quanto poi all'articolo 10, il problema è particolarmente delicato, perchè si tratta di inserire nelle pubbliche amministrazioni il personale dell'EFIM e quello delle società controllate dal soppresso EFIM, secondo le modifiche della Camera dei deputati. Per il primo contingente il Governo deve chiarire il numero dei soggetti beneficiari e il rispetto dei li-

miti di assunzione previsti per le pubbliche amministrazioni: il comma 2 dell'articolo, infatti, fa riferimento alla legge collegata per il 1994 solo per quanto attiene al rispetto delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (articolo 3, comma 6) e non per quanto concerne i limiti delle assunzioni (comma 8, secondo periodo, del medesimo articolo 3). Si tratta di un punto particolarmente delicato, su cui il Governo deve fornire assicurazioni.

Per quanto concerne il secondo aspetto, legato alla funzione nelle pubbliche amministrazioni anche del personale di tutte le società controllate dall'EFIM, occorre chiarire la portata dei beneficiari e se si tenga conto in questo dei limiti fissati dalla manovra per il 1994 e per il 1995, così come in corso di esame, dal momento che l'assunzione di tale tipo di personale è prevista in emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, i quali, se saranno accolti dal Parlamento e quindi diventati legge, avranno pratica applicazione nell'esercizio 1995, per il quale la disciplina delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni verrà regolata dai provvedimenti finanziari ancora in corso di esame in Parlamento. *Nulla quaestio*, infine, per quanto concerne l'articolo 11, che utilizza rate ammortamento mutui già iscritte nella legge finanziaria.

Conclusivamente, vanno chiarite le questioni poste dagli articoli 1 e 10, con particolare riguardo all'estensione - per entrambi gli articoli - decise dalla Camera dei deputati di tutte le provvidenze previste per il personale dell'EFIM al personale di tutte le società controllate dal soppresso EFIM, il che può rappresentare o meno un onere ingente in relazione all'elevatezza del numero dei beneficiari e va valutato rispetto anche alla manovra in corso di esame.

Il presidente BOROLI fa quindi sapere che il Tesoro ha comunicato di essersi espresso in senso contrario ad alcuni degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati. Ciò vale per l'articolo 1, comma 2-bis, e l'articolo 10, commi 1-bis e 6-bis, che comportano da un lato un incremento del fabbisogno finanziario della liquidazione dell'EFIM e dall'altro si pongono in contrasto, soprattutto per quanto concerne l'articolo 10, con le linee programmatiche relative alle assunzioni nella Pubblica amministrazione previste nella manovra finanziaria per il 1995.

Circa il comma 1 dell'articolo 1, il Tesoro fa presente che le disponibilità della Cassa integrazione guadagni sono costituite non solo dal contributo dello Stato, assicurato tramite il capitolo 3644 del Ministero del lavoro, ma anche dai versamenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, situandosi quindi ad un livello ben superiore ai circa 2.000 miliardi attualmente disponibili sul capitolo citato. Ove non fosse stato concesso il trattamento di cassa integrazione ai dipendenti in questione, avrebbero comunque trovato applicazione gli altri istituti previsti dalla legge n. 223 del 1991 e, pertanto, l'intervento di integrazione salariale risulta compensativamente neutro, considerando la globalità degli interventi previsti dalla legge medesima. In merito al comma 2 dell'articolo 1 fa presente che il costo dei dipendenti retribuiti al fine di assicurare i livelli produttivi è presumibilmente di limitato ammontare, trattandosi di un ristretto numero di dipendenti di società da trasferire a terzi, essendo stati mantenuti in servizio al solo esclusivo fine di salvaguardare i livelli minimi produttivi. Il relativo onere resta comunque compreso nell'ambito delle disponibilità globali della gestione liquidatoria, che

ammontano a 14.000, miliardi dei quali 9.000 assegnati dalla legge n. 33 del 1993 e 5.000 dall'articolo 11 del provvedimento in esame. In merito al comma 1 dell'articolo 10, il numero dei soggetti potenzialmente beneficiari della norma è di circa 100 unità ed il rispetto delle disposizioni della legge n. 537 del 1993 può ritenersi sostanzialmente osservato in quanto il personale in questione verrà assoggettato anche agli altri istituti previsti alla legge suddetta, ivi compresa la mobilità.

Propone quindi di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 rispettino il dettato della legge n. 537 del 1993 e con la contrarietà, per mancanza di copertura, circa l'articolo 1, comma 2-bis, e l'articolo 10, commi 1-bis e 6-bis.

(1062) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZACCAGNA osservando che si tratta di decreto-legge, approvato dalla Camera dei deputati, in tema di riciclaggio dei residui. La Commissione bilancio della Camera ha trasmesso un parere favorevole a condizione che venisse modificato il comma 3-bis dell'articolo 16. Tuttavia tale norma, come anche il comma 6-bis, dell'articolo 5 prevede che il maggior onere gravante sulle Camere di commercio venga coperto con incrementi tariffari: pertanto non sembrerebbe in materia che vi siano problemi. Questioni possono sorgere invece in merito all'articolo 19, che istituisce un osservatorio presso il Ministero dell'ambiente, senza quantificarne l'onere, ma precisando solamente che le spese potranno essere effettuate «nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti», il che non appare clausola di copertura corretta. L'articolo 20, inoltre, ai commi 1, soprattutto lettera d), e al comma 1-bis differisce al 1° gennaio 1996 l'applicazione di tributi in tema di rifiuti solidi urbani e speciali: se ne desume che per il 1995 verrebbe meno una quota di gettito, con conseguenti problemi di copertura: sarebbe opportuno avere chiarimenti dal Tesoro in materia.

Conclusivamente, i problemi concernono l'articolo 19 e l'articolo 20, commi 1 e 1-bis.

Su proposta del presidente BOROLI l'esame è quindi rinviato a domani, al fine di acquisire il parere del Tesoro.

(1075) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ZACCAGNA, che fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge a contenuto composito in materia di fondo ammortamento titoli dello Stato e procedure di Tesoreria.

Sulla precedente versione è stato già fornito un parere favorevole. Le variazioni intervenute rispetto a quella versione, anche a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, non sembrano comportare problemi.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole.

(888) LAFORGIA ed altri: Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore COPERCINI facendo presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto a prevedere un contributo statale per i locali destinati al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. La proposta riprende un disegno di legge della passata legislatura, cui era stato fornito un parere favorevole.

Poichè l'onere di 725 milioni annui è posto sul fondo globale del Ministero di grazia e giustizia, si può condizionare il nulla osta alla decorrenza dal 1995, all'indicazione che l'onere deve intendersi a regime e all'approvazione definitiva del disegno di legge dopo quella del disegno di legge finanziaria.

Il presidente BOROLI ricorda che il Tesoro ha fatto sapere di essere favorevole al provvedimento, a condizione che la clausola di copertura sia riformulata al fine di farla decorrere dal 1995 e di attendere, per l'approvazione definitiva, quella della legge finanziaria per il 1995, aggiornando conseguentemente i riferimenti temporali degli articoli 2 e 4.

Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole con le condizioni indicate dal Tesoro e con la precisazione che la spesa deve intendersi a regime.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

(804) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PODESTÀ, che ricorda che si tratta della ratifica dell'Accordo con Malta per la prevenzione delle catastrofi naturali. L'onere è permanente ed è posto a carico dell'accantonamento di fondo globale relativo agli affari esteri. Al riguardo, dato che il provvedimento è ancora in prima lettura, se non ostano ragioni inerenti all'attuazione dell'accordo, si potrebbe spostare la decorrenza sul 1995. Comunque va indicato che l'onere deve intendersi a regime e che l'approvazione definitiva non può che susseguire a quella del disegno di legge finanziaria 1995.

Il presidente BOROLI fa presente che il Tesoro ha osservato che è necessario aggiornare la copertura finanziaria facendo decorrere gli oneri dal 1995 e subordinando l'approvazione definitiva del provvedimento a quella della legge finanziaria per il medesimo anno.

Con tali condizioni, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

(805) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore PACE osservando che si tratta della ratifica della Convenzione per la costruzione e gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, che comporta un onere in gran parte finanziato a regime dal decreto-legge recante interventi per l'economia (A.S. 899). Poichè l'onere a regime è indicato nella relazione in 17 miliardi e comunque di ciò non si fa menzione nel disegno di legge, in quanto si tratta solo di una sostituzione di legislazione vigente con una nuova ratifica, sulla base di quanto sostenuto dal Governo, è opportuno ribadire questo concetto nel parere, nel senso quindi che trattasi sostanzialmente di legislazione vigente che prosegue.

Poichè la copertura per il 1994 e il 1995 è anche a valere sul capitolo 7101 del Ministero dell'Università, che - sulla base dell'apposito nomenclatore delle leggi e dei capitoli di bilancio - si riferisce alla precedente legge n. 28 del 1980, è opportuno che il Governo chiarisca come una legge che aveva una copertura biennale proietti i propri effetti per i successivi 14 esercizi e in particolare in relazione a quale norma specifica di tale legge ciò sia stato possibile.

Il presidente BOROLI ricorda che il Tesoro ha fatto presente che la parziale copertura dell'onere globale del provvedimento a carico del capitolo 7101 del Ministero dell'università vale solo ed esclusivamente per gli esercizi 1994 e 1995, al fine di consentire il completamento degli impianti, mentre, per i precedenti anni dal 1988 al 1993, il finanziamento dell'iniziativa è avvenuto tramite apposita norma inserita nella legge di bilancio. Quanto poi al riferimento alla legge n. 28 del 1980 quale base normativa per le spese imputate al predetto capitolo, fa presente che esso è stato istituito con la legge di bilancio per il 1988, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (ex capitolo 8562), allo scopo trasferendo parte dello stanziamento del capitolo 8551 del Ministero medesimo, al fine di tenere in distinta evidenza la dotazione finanziaria da destinare alle finalità previste dall'articolo 10, comma 6, della legge n. 28. Pertanto l'autorizzazione di spesa sottostante al capitolo 7101 non è costituita dalla legge n. 28 del 1980, bensì dalla legge n. 283 del 1963, in tema di organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che l'onere sia compreso nella legislazione vigente.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

(807) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro Internazionale di Fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore ZACCAGNA che osserva che si tratta della ratifica dell'Accordo relativo al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, che sostituisce il precedente Accordo di cui alla legge n. 18 del 1992. L'onere pertanto è lo stesso, ossia 20 miliardi annui a regime. Si può porre il problema al Governo se si possa far slittare la decorrenza al 1995. Quanto poi al riferimento nella relazione tecnica alla possibilità di integrare il capitolo imputato a copertura con prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, esso va smentito con una precisa indicazione nel parere, in quanto non trattasi di capitolo obbligatorio e quindi quello imputato a copertura può essere rimpinguato solo con un apposito provvedimento legislativo con relativa copertura (o in alternativa con provvedimenti legislativi di variazione del bilancio, ma sempre con il vincolo della compensazione). Occorrerebbe quindi prevedere nel parere che l'onere indicato venga considerato a regime. Un ultimo quesito che si può porre al Governo è il motivo per il quale, se la legge prevede un onere di 20 miliardi in esecuzione dell'Accordo in questione, il capitolo indicato a copertura reca invece una previsione di competenza per il 1995 pari a 24 miliardi.

Il presidente BOROLI precisa che il Tesoro ha fatto presente che occorre aggiornare la copertura finanziaria, facendo decorrere gli oneri dal 1995. Il capitolo utilizzato a fini di copertura prevede poi un maggiore importo di 4 miliardi, in attuazione del decreto-legge n. 134 del 1994, ripetutamente reiterato. Il Tesoro infine condivide l'esigenza di non reintegrare il capitolo in sede amministrativa.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole, con le condizioni evidenziate dal relatore.

(875) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore COPERCINI, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

(990) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PODESTÀ, che osserva che perviene dalla Camera dei deputati la ratifica dell'Accordo di cooperazione per la preven-

zione dei disastri naturali e tecnologici, con copertura a carico del fondo globale di parte corrente relativo al 1994-1996. L'onere è permanente. Poichè l'iter del disegno di legge finanziaria è ancora in corso, l'approvazione del provvedimento non può che conseguire a quella della definizione di tale iter.

In base alla valutazione del Servizio bilancio della Camera dei deputati, occorrerebbe anche comprendere dal Governo se il nuovo sistema di calcolo dell'indennità di missione adottato nella fattispecie si estende o meno a tutti i casi simili: infatti, per il calcolo dell'indennità di missione alla diaria si applica un incremento del 30 per cento del rimborso vitto ed una riduzione di un terzo in conto pernottamento. Con il precedente sistema la riduzione del terzo si applicava sul montante costituito dalla diaria aumentata del rimborso vitto. Con il nuovo sistema invece la riduzione viene applicata con riferimento alla sola diaria. Ne consegue un aumento dell'indennità complessiva.

Il presidente BOROLI fa presente che il Tesoro ha precisato che la maggiorazione sulla diaria all'estero viene calcolata per intero sul trattamento giornaliero, in coerenza con la giurisprudenza consolidata in materia.

Propone quindi di trasmettere un parere favorevole, condizionato all'approvazione definitiva del provvedimento dopo quella della legge finanziaria.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 11,10.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

(1056) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(1062) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12^a Commissione:

(220) BETTONI BRANDANI ed altri: Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico: parere favorevole con osservazioni;

(223) BETTONI BRANDANI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: parere favorevole;

(348) TORLONTANO ed altri: Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico: parere favorevole con osservazioni;

(713) NAPOLI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco: parere favorevole;

(822) DIONISI ed altri: Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(906) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata: rinvio dell'emissione del parere;

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia: rinvio dell'emissione del parere.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Lombardi Cerri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(1075) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORRAO. - Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana (330).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).

(e della petizione n. 30 ad essi attinente)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse (758).

IV. Esame dei disegni di legge:

- SPERONI ed altri. - Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea (30).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- TAMPONI. - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto della regione Sardegna (215).
- CHERCHI ed altri. - Integrazione dell'articolo 4 dello Statuto speciale per la regione autonoma della Sardegna emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modifiche (650).
- CUSIMANO ed altri. - *Modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione siciliana* (693)
- DE NOTARIS ed altri. - Interpretazione dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (768).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica dell'articolo 92 della Costituzione (984).

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*)
- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).
- PETRICCA ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).
- LA FORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).
- LA FORGIA ed altri. - Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (855).
- PELLEGRINO ed altri. - Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (1028).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (1076) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui

derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1062) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO ed altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina di uditore giudiziario (955).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 9 e 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produt-

tivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (1062) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- LAFORGIA ed altri. - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori (888).
- PELLEGRINO ed altri. - Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (1028).
- LAFORGIA ed altri. - Abrogazione dell'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) e integrazione dell'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (855).
- LAFORGIA ed altri. - Modifica alla disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni (854).

II. Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. - Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento (397).
- PELLEGRINO e SCOPELLITI. - Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio (754).
- ELLERO ed altri. - Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (887).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta (915).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (942).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LISI e GUARRA. - Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva (1016).
- MANCONI. - Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti (1027).

- SALVI ed altri. - Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi (1043).

V. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LISI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della giustizia penale (*Doc. XXII, n. 7*).

VI. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene (945).
- PETRICCA ed altri. - Innalzamento del limite di età per l'esercizio dell'attività notarile per i notai ex combattenti della guerra 1940-45 (504).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (844).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie (953).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS ed altri. - Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (767).
- MANCINO e altri. - Nomina per meriti insigni a consigliere della Corte di cassazione e concorsi straordinari per la nomina ad uditore giudiziario (955).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 15

Procedure informative

Indagine conoscitiva:

- Audizione del dottor Pietromarchi, direttore generale affari culturali.

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il

Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994 (804).

- *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare i disastri naturali e tecnologici tra i Governi delle Repubbliche di Austria, Croazia, Ungheria, Italia, Polonia e Slovenia, fatto a Vienna il 18 luglio 1992 (990) (Approvato dalla Camera dei deputati).*

DIFESA (4ª)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 9 e 14

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOSO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (237).
- DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (360).
- DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369).
- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (373).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 9 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1038) (Approvato dalla Camera dei deputati).*

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente, Finanze e tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT (1075) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 16

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 607, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero (1081).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale (813).
- Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1994, n. 588, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1045).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 9 e 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla multimedialità: audizioni di rappresentanti della RAI e del Commissario CEE, Raniero Vanni D'Archirafi.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LONDEI. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).
- FAGNI e altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (261).

Comunicazioni del Governo

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei trasporti e della navigazione in ordine al contratto di programma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., rese nella seduta del 20 ottobre 1994.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (900).
- BORRONI ed altri. - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo (480).
- ROBUSTI. - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA (603).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- LONDEI. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM (1056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- GIOVANELLI. - Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose (253).

Procedure informative

I. Interrogazione.

- #### II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del commissario liquidatore dell'EFIM.

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sugli incentivi finanziari per le imprese artigiane.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
 - GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
 - PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" (582).
 - CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (562).
 - SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (98).

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini dei paesi non appartenenti alla Comunità europea.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 15,30

In sede referente

- I. Esame congiunto dei disegni di legge:
- BETTONI BRANDANI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (223).

- NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzionale dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (713).
- DIONISI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (822).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 3 novembre 1994, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1062) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (906).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

Sui lavori della Commissione

- I. Proposta di indagine conoscitiva sulle condizioni di alto degrado del fiume Lambro, sulla situazione dei depuratori della zona e sull'attività dei relativi consorzi.
- II. Proposta di indagine conoscitiva sull'attuazione del piano di disinquinamento dell'area industriale di Porto Vesme e dei piani di ripristino ambientale dell'area mineraria del Sulcis-Iglesiente-Guspines.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 3 novembre 1994, ore 16

Audizione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, dottor Pasquale De Bella (ore 16).

Audizione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, dottor Salvatore Iovino (ore 17).

Audizione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, dottor Antonio Maci (ore 18).
